Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 107° — Numero 48

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Mercoledì, 23 febbraio 1966** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10, Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 gennaio 1966.

Sostituzione di un membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 3 del regio decreto 6 luglio 1933, n. 1033, sull'ordinamento dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e successive modificazioni;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 438, ratificato con legge 5 gennaio 1953, n. 35, concernente la composizione e la competenza degli organi amministrativi dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visto il proprio decreto 8 maggio 1963, concernente la ricostituzione del Consiglio di amministrazione dello Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Considerata la necessità di procedere alla integrazione della composizione dell'Organo di cui trattasi a seguito del decesso del rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, direttore generale dottor Giovanni Carapezza;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Il direttore generale dott. Ferdinando Roselli è nominato membro del Consiglio di amministrazione dello Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale a seguito del decesso del dott. Giovanni Carapezza.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 10 gennaio 1966

SARAGAT

DELLE FAVE — COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *gennaio* 1966
Registro n. 2 *Lavoro e prev. soc., foglio n.* 65. — MAUCERI

(1525)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 dicembre 1965.

Riconoscimento del carattere di pubblica calamità alle avversità atmosferiche che nei mesi di agosto e settembre 1965 hanno colpito il territorio della provincia di Udine.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 13 febbraio 1952, n. 50, per la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, sulle imprese industriali, commerciali ed artigiane colpite da pubbliche calamità;

Vista la legge 15 maggio 1954, n. 234, contenente disposizioni integrative e modificative della precedente legge;

Ritenuto che le avversità atmosferiche che nei mesi di agosto e settembre 1965 hanno colpito il territorio della provincia di Udine, hanno rivestito eccezionale gravità, tale da giustificare per i danni causati, la dichiarazione dell'esistenza del carattere di pubblica calamità, ai sensi dell'art. 4 della legge 15 maggio 1954, n. 234 suddetta;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria e commercio, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

E riconosciuta, ai sensi e per gli effetti delle vigenti norme di legge, l'esistenza del carattere di pubblica calamità alle avversità atmosferiche che nei mesi di agosto e settembre 1965 hanno colpito i seguenti Comuni della provincia di Udine:

Buia - Buttrio - Campoformido - Cervignano del Friuli - Cividale del Friuli - Codroipo - Comeglians - Dogna - Fagagna - Forni Avoltri - Forni di Sopra - Forni di Sotto - Gemona del Friuli - Latisana - Lauco-Lestizza - Lusevera - Malborghetto Valbruna - Manzano - Moruzzo - Osoppo - Ovaro - Palazzolo dello Stella - Paluzza Paularo - Pocenia - Povoletto - Pozzuolo del Friuli Prato Carnico - Precenicco - Preone - Ragogna - Reana del Roiale - Remanzacco - Rigolato - Ronchis - Ruda San Pietro al Natisone - San Vito di Fagagna - Sutrio - Talmassons - Tarcento - Tarvisio - Tavagnacco - Teor Tolmezzo - Trasaghis - Treppo Carnico - Udine - Venzone - Villa Santina - Arzene - Barcis Caneva - Claut - Cordenons - Porcia - Pordenone - Pasiano - Prata di Pordenone - San Vito al Tagliamento - Sesto al Reghena Valvasone - Zoppola.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 dicembre 1965

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
MORO

Il Ministro per l'industria e il commercio
LAMI STARNUTI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° febbraio 1966
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 360. — CARUSO

(1617)

DECRETO MINISTERIALE 5 ottobre 1965.

Determinazione dei valori, delle caratteristiche tecniche e dei termini di validità e di cambio dei francobolli commemorativi di Dante Alighieri nel VII centenario della nascita.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 21 del Codice postale e delle telecomunicazioni approvato con il regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali (titolo preliminare e parte prima), approvato con il regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1965, n. 171, con il quale è stata fra l'altro autorizzata l'emissione di una serie di francobolli commemorativi di Dante Alighieri nel VII centenario della nascita;

Decreta:

Art. 1.

La serie di francobolli di cui alle premesse è composta di 4 valori, nei tagli da L. 40, 90, 130 e 500.

Detti francobolli sono stampati in rotocalco, su carta bianca, liscia, non filigranata per i valori da L. 40, 90 e 130; con filigrana in chiaro a tappeto di stelle per il valore da L. 500; formato carta: mm. 30 × 40; formato stampa: mm. 27 × 37; la perforatura è formata da n. 14 dentelli su due centimetri; colori: i valori da L. 40, 90 e 130 sono realizzati in quadricromia, quello da L. 500 in verde marcio. Tiratura: 30 milioni di esemplari da L. 40; 15 milioni da L. 90; 10 milioni da L. 130; 3 milioni da L. 500.

La vignetta del valore da L. 40 poggia sul lato corto del formato; rappresenta « Farinata degli Uberti e Cavalcanti » (Inf. X, 22 - 72), e riproduce un'illustrazione tratta dal Codice Urb. Lat. 365 della Biblioteca Apostolica Vaticana.

Il valore da L. 90, che poggia sul lato corto del formato, rappresenta la « Salita al VII Girone - Angelo della Castità » (Purg. XXVI - XXVII, 1 - 15), ed è tratto dal Codice it. cl. IX - 276 della Biblioteca Nazionale Marciana di Venezia.

Il valore da L. 130 poggia sul lato lungo del formato; raffigura « S. Pietro che interroga Dante sulla fede » (Par. XXIV, 52 - 78) e riproduce un'illustrazione tratta dal Codice Yates-Thompson 36 del British Museum.

Il valore da L. 500 poggia sul lato corto del formato; riproduce il Poeta effigiato in un bronzo del XV secolo conservato nel Museo nazionale di Napoli.

In tutti i francobolli le leggende sono poste alla sommità e alla base delle vignette; in alto, la leggenda « 1265 - DANTE ALIGHIERI - 1321 »; in basso, la leggenda « POSTE ITALIANE » e il valore.

Art. 2.

I francobolli di cui all'art. 1 del presente decreto saranno validi agli effetti postali a tutto il 31 dicembre 1966 e saranno ammessi al cambio, purchè non sciupati nè perforati, a tutto il 30 giugno 1967.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 ottobre 1965

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
RUSSO

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 gennaio 1966
Registro n. 07 Uff. risc. poste e telecom., foglio n. 009. — ANSALONE

(1705)

DECRETO MINISTERIALE 28 gennaio 1966.

Autorizzazione alla « S.p.A. Magazzini generali Porto di Ravenna » ad ampliare il Magazzino generale da essa esercitato in Ravenna-Porto Corsini.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei Magazzini generali, convertito in legge con la legge 9 giugno 1927, n. 1158, il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, e le loro successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 30 agosto 1962, con il quale la S.p.A. Magazzini La Petrolifera Italo Rumena di Porto Corsini, con sede in Torino, via Mancini n. 8, ora S.p.A. Magazzini generali Porto di Ravenna con sede in Bologna, via Indipendenza n. 11, è stata autorizzata ad istituire ed esercitare in Ravenna-Porto Corsini, via Sinistra Canale n. 2, un Magazzino generale per il deposito di merci nazionali, nazionalizzate ed estere;

Viste le istanze del 3 dicembre 1963 e del 28 aprile 1964 con le quali la « S.p.A. Magazzini generali Porto di Ravenna » ha chiesto l'autorizzazione ad ampliare il Magazzino generale;

Viste le deliberazioni n. 654, del 23 dicembre 1963 e n. 285, del 14 maggio 1964 della Camera di commercio, industria e agricoltura di Ravenna;

Viste le relazioni tecniche dell'Ufficio del genio civile di Ravenna del 28 ottobre 1964, del 7 aprile 1965 e del 26 aprile 1965 rispettivamente concernenti la regolare esecuzione delle opere di costruzione di nuovi locali, di riduzione di un fabbricato preesistente e di costruzione di un serbatoio metallico, cilindrico in base a progetti approvati;

Visti gli altri documenti presentati a corredo delle predette istanze;

Decreta:

Art. 1.

La S.p.A. Magazzini generali Porto di Ravenna, con sede in Bologna, via Indipendenza n. 11, è autorizzata ad ampliare il Magazzino generale esercitato in Ravenna, Porto Corsini, con:

il fabbricato a due piani avente area utile di mq. 9366, meglio descritto nelle planimetrie presentate a corredo dell'istanza in data 3 dicembre 1963 e nella relazione tecnica dell'Ufficio del genio civile di Ravenna del 28 ottobre 1964 ed in esse distinto con il n. 9;

il serbatoio metallico, cilindrico ad asse verticale del volume geometrico di mc. 1494, meglio descritto nelle planimetrie presentate a corredo dell'istanza in data 28 aprile 1964 e nella relazione tecnica dell'ufficio del Genio civile di Ravenna del 26 aprile 1965.

Nel fabbricato possono essere depositate merci nazionali, nazionalizzate ed estere; nel serbatoio liquidi infiammabili di cat. *A*, nazionali, nazionalizzati ed esteri, esclusi i prodotti petroliferi.

La Società è altresì autorizzata a ricevere merci nazionali, nazionalizzate ed estere nel locale facente parte degli impianti del Magazzino generale - di cui all'autorizzazione concessa con il decreto ministeriale 30 agosto 1962, indicato nelle premesse - distinto con il n. 7 nelle planimetrie unite a corredo dell'istanza in data 3 dicembre 1964 e nella relazione dell'Ufficio del genio civile di Ravenna del 7 aprile 1965, ridotto, a seguito dei lavori descritti nella stessa relazione, a mq. 1184 di superficie interna.

Art. 2.

Per le operazioni di deposito effettuate nei predetti impianti si applicano le norme regolamentari e le condizioni di tariffa in vigore per il Magazzino generale.

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Ravenna è incaricata dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 gennaio 1966

p. *Il Ministro per l'industria e per il commercio*
SCARLATO

p. *Il Ministro per le finanze*
VALSECCHI

(1612)

DECRETO MINISTERIALE 29 gennaio 1966.

Classificazione tra le provinciali di un tratto di strada a seguito di variante in provincia di Milano.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126, e 16 settembre 1960, n. 1014;

Vista la delibera n. 43598/6198/64 del 2 marzo 1965, con la quale l'Amministrazione provinciale di Milano ha chiesto la classificazione a provinciale del tronco stradale compreso tra l'innesto alla Strada statale n. 11, al km. 125+720 e il raccordo alla provinciale n. 239 « Sedriano-Vanzago-Rho » (classificata tale ai sensi della citata legge n. 126) in corrispondenza del bivio tra le vie XXV Aprile e C. Colombo (km. 0 + 959), costruito come variante a quello della provinciale anzidetta attraversante l'interno dell'abitato di Sedriano, ed ha chiesto altresì la conseguente declassifica del tratto interno medesimo (km. 0+577) ritenuto che tale variante altera un caposaldo della strada in parola;

Visto il parere espresso in merito dal Consiglio superiore dei lavori pubblici con voto 12 ottobre 1965, numero 1388;

Ritenuto che la variante alla strada provinciale numero 239 « Sedriano-Vanzago-Rho », come sopra descritta è in possesso dei requisiti di cui all'art. 4 della legge 12 febbraio 1958, n. 126, per essere classificata provinciale e che il tratto interno dell'abitato di Sedriano, facente parte della strada provinciale in argomento può essere declassificato a comunale avendo i requisiti previsti dall'art. 7 della legge stessa;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, il tronco di strada costruito come variante della strada provinciale n. 239 « Sedriano-Vanzago-Rho » che va dal raccordo alla provinciale citata, in corrispondenza del bivio tra le vie

XXV Aprile e C. Colombo all'innesto alla Strada statale n. 11 al km. 125+720, estesa km. 0+959 in comune di Sedriano è classificato provinciale.

Art. 2.

Il tronco stradale interno all'abitato di Sedriano (km. 0+577) facente parte della strada provinciale « Sedriano-Vanzago-Rho », cessa di appartenere al novero delle strade provinciali ed è classificato comunale entrando a far parte dell'elenco delle strade del comune di Sedriano (Milano);

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 29 gennaio 1966

Il Ministro: MANCINI

(1510)

DECRETO MINISTERIALE 3 febbraio 1966.

Integrazione della Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Ferrara.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visti il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, la legge 12 luglio 1951, n. 560 e la legge 29 dicembre 1956, n. 1560;

Vista la deliberazione n. 157 del 12 maggio 1965, con la quale la Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Ferrara, ai sensi dell'art. 1 della citata legge 29 dicembre 1956, n. 1560, ha proposto che la Giunta medesima venga integrata con un rappresentante del settore del credito, in considerazione della notevole importanza che il settore medesimo ha nella economia della Provincia;

Decreta:

Art. 1.

Fa parte della Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Ferrara, anche un membro scelto nel settore del credito, con voto deliberativo.

Art. 2.

Alla nomina del membro indicato nel precedente articolo sarà provveduto, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 febbraio 1966

Il Ministro per l'industria e per il commercio
LAMI STARNUTI

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste
FERRARI AGGRADI

(1616)

DECRETO MINISTERIALE 9 febbraio 1966.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Brindisi ad applicare l'aliquota d'imposta camerale per l'anno 1966.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e sulla istituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1961, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1966 presentato dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Brindisi;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*) del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la Camera di commercio, industria e agricoltura di Brindisi è autorizzata ad esigere per l'anno 1966 è stabilita nella misura di lire 2,50 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1966 della Camera di commercio, industria e agricoltura di Brindisi sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima Camera di commercio, industria e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della Camera stessa e dell'Ufficio provinciale del commercio e dell'industria.

Roma, addì 9 febbraio 1966

(1615) p. *Il Ministro*: OLIVA

DECRETO MINISTERIALE 9 febbraio 1966.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Genova ad applicare l'aliquota d'imposta camerale per l'anno 1966.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e sulla istituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1966 presentato dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Genova;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*) del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la Camera di commercio, industria e agricoltura di Genova è autorizzata ad esigere per l'anno 1966 è stabilita nella misura di lire 1 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1966 della Camera di commercio, industria e agricoltura di Genova sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima Camera di commercio, industria e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della Camera stessa e dell'Ufficio provinciale del commercio e dell'industria.

Roma, addì 9 febbraio 1966

(1614) p. *Il Ministro*: OLIVA

DECRETO MINISTERIALE 9 febbraio 1966.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Massa Carrara ad applicare l'aliquota d'imposta camerale per l'anno 1966.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e sulla istituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1966 presentato dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Massa Carrara;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*) del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la Camera di commercio, industria e agricoltura di Massa Carrara è autorizzata ad esigere per l'anno 1966 è stabilita nella misura di lire 1,75 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1966 della Camera di commercio, industria e agricoltura di Massa Carrara sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima Camera di commercio, industria e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della Camera stessa e dell'Ufficio provinciale del commercio e dell'industria.

Roma, addì 9 febbraio 1966

(1613) p. *Il Ministro*: OLIVA

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 28 dicembre 1965.

Proroga della gestione commissariale del comune di Priverno (Latina).

Relazione illustrativa

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 28 settembre 1965 è stato sciolto il Consiglio comunale di Priverno e nominato un commissario straordinario per la gestione del comune stesso nella persona del vice prefetto ispettore dottor Anacreonte De Simone.

Alla scadenza del periodo di tre mesi di cui al primo comma dell'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, la situazione è però tale da richiedere la proroga dell'amministrazione straordinaria. Infatti, il commissario straordinario ha tuttora in corso di trattazione importanti provvedimenti amministrativi concernenti la sistemazione dei servizi comunali, l'elettrificazione, il demanio comunale, la viabilità minore, l'approvvigionamento idrico e lo sviluppo industriale della città, per cui la cessazione della gestione commissariale sarebbe di serio pregiudizio alla civica azienda.

Per tali motivi, con decreto prefettizio di pari data, è stato provveduto alla proroga della gestione predetta, ai sensi dell'art. 103 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839, richiamato in vigore dall'art. 10 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570.

Latina, addì 28 dicembre 1965

Il prefetto: PIGNATARO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LATINA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica, in data 28 settembre 1965, con il quale è stato sciolto il Consiglio comunale di Priverno e nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del suddetto comune il vice prefetto ispettore dott. Anacreonte De Simone;

Ritenuta la necessità che, alla scadenza del termine di tre mesi di cui al primo comma dell'art. 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, la gestione commissariale venga prorogata, ai sensi del secondo comma della succitata disposizione, al fine di consentire al commissario straordinario di portare a compimento complessi e delicati affari interessanti la civica azienda ed ultimare la sistemazione di numerosi servizi comunali;

Visto l'art. 103 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839, e l'art. 10 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570;

Decreta:

La gestione commissariale del comune di Priverno, affidata al vice prefetto ispettore dott. Anacreonte De Simone con decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1965, è prorogata ai sensi di legge.

Latina, addì 28 dicembre 1965

Il prefetto: PIGNATARO

(1806)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Conferimento di diploma di benemerenza

Ai sensi dell'art. 62 della legge 13 marzo 1958, n. 365, sull'Opera nazionale per gli orfani di guerra, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha conferito al rag. Attilio Ceredi il diploma di benemerenza di 2° grado, a titolo di riconoscimento della particolare attività svolta a vantaggio degli orfani di guerra.

(1521)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Santa Croce Camerina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 15 febbraio 1966, il comune di Santa Croce Camerina (Ragusa), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 57.820.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1686)

Autorizzazione al comune di Salemi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 15 febbraio 1966, il comune di Salemi (Trapani), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 333.746.847, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1683)

Autorizzazione al comune di San Fratello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 15 febbraio 1966, il comune di San Fratello (Messina), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.342.875, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1684)

Autorizzazione al comune di Pettineo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 15 febbraio 1966, il comune di Pettineo (Messina), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.166.432, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1685)

Autorizzazione al comune di Colletorto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 15 febbraio 1966, il comune di Colletorto (Campobasso), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.116.282, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1687)

Autorizzazione al comune di Dolegna del Collio ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 15 febbraio 1966, il comune di Dolegna del Collio (Gorizia), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 636.015, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1678)

Autorizzazione al comune di Civita d'Antino ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 15 febbraio 1966, il comune di Civita d'Antino (L'Aquila), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.801.206, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1692)

Autorizzazione al comune di San Benedetto in Perillis ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1964.

Con decreto ministeriale in data 15 febbraio 1966, il comune di San Benedetto in Perillis (L'Aquila), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 715.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1693)

Autorizzazione al comune di Santa Maria Capua Vetere ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 14 febbraio 1966, il comune di Santa Maria Capua Vetere (Caserta), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 408.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1677)

Autorizzazione al comune di Casapulla ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 15 febbraio 1966, il comune di Casapulla (Caserta), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.838.267, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1679)

Autorizzazione al comune di Palombaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 15 febbraio 1966, il comune di Palombaro (Chieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.299.164, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1680)

Autorizzazione al comune di Orsomarso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 15 febbraio 1966, il comune di Orsomarso (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1681)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di certificati sostitutivi a tutti gli effetti dei diplomi originali di abilitazione all'esercizio professionale.

Il dott. Nicolavito Grimaldi, nato a Bari il 4 settembre 1933, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dall'Università di Bari il 17 maggio 1958.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Bari.

(1587)

Il dott. Francesco Lenci, nato a Viareggio (Lucca) il 29 giugno 1937, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dall'Università di Pisa il 16 aprile 1963.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Pisa.

(1588)

Diffida per smarrimento di certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio professionale

Il dott. Giovanni Purrello, nato a San Giovanni Gemini (AG) il 27 gennaio 1922, ha dichiarato di avere smarrito il certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione di agronomo rilasciatogli dalla Università di Palermo il 24 febbraio 1950.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Palermo.

(1586)

MINISTERO DELLE FINANZE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1965, registrato alla Corte dei conti il 26 gennaio 1966, registro n. 3 finanze, foglio n. 217, il ricorso straordinario al Capo dello Stato prodotto dal procuratore aggiunto delle tasse e delle imposte indirette sugli affari dott. Verde Salvatore, per ottenere l'annullamento della deliberazione 30 aprile 1964 del Consiglio di amministrazione del Ministero delle finanze, con la quale venne rigettato il ricorso gerarchico dal medesimo proposto avverso il giudizio complessivo di «Distinto» attribuitogli per l'anno 1962, è respinto perchè infondato.

(1623)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 37

Corso dei cambi del 22 febbraio 1966 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,550	624,70	624,70	624,66	624,67	624,61	624,77	624,50	624,61	624,72
$ Can.	579,58	579,80	579,75	579,70	579,25	579,70	579,60	579,60	579,60	579,65
Fr. Sv.	144,06	143,97	143,95	143,98	144 —	144,02	143,97	144,075	144,05	144 —
Kr. D.	90,51	90,51	90,53	90,57	90,45	90,53	90,55	90,52	90,53	90,54
Kr. N.	87,82	87,38	87,35	87,38	87,40	87,38	87,37	87,38	87,35	87,39
Kr. Sv.	120,84	120,90	120,90	120,915	120,90	120,86	120,975	120,85	120,86	120,86
Fol.	172,39	172,38	172,35	172,40	172,40	172,38	172,45	172,40	172,38	172,38
Fr. B.	12,555	12,557	12,5650	12,5575	12,55	12,55	12,599	12,50	12,55	12,555
Franco francese	127,443	127,48	127,50	127,455	127,47	127,45	127,47	127,45	127,45	127,46
Lst.	1750,02	1750 —	1749,80	1749,65	1749,50	1750,25	1749,75	1750 —	1750,15	1750 —
Dm. occ.	155,558	155,60	155,60	155,60	155,55	155,59	155,63	155,55	155,59	155,60
Scell. Austr.	24,165	24,16	24,165	24,17375	24,15	24,16	24,1725	24,17	24,16	24,175
Escudo Port.	21,827	21,83	21,81	21,83	21,84	21,86	21,8240	21,83	21,83	21,82
Peseta Sp.	10,42	10,42	10,44	10,4225	10,43	10,42	10,4215	10,42	10,42	10,42

Media dei titoli del 22 febbraio 1966

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	104,125
Redimibile 3,50 % 1934	100,05
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	88,415
Id. 5 % (Ricostruzione)	98,55
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	98,375
Id. 5 % (Città di Trieste)	98,525
Id. 5 % (Beni Esteri)	98,275
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1966)	100,625
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1968)	101,80
» 5 % (» 1° aprile 1969)	101,975
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	102,15
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	101,925
» 5 % (» 1° aprile 1973)	101,825
» 5 % (» 1° aprile 1974)	101,915
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	100,775

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 22 febbraio 1966

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	624,715
1 Dollaro canadese	579,65
1 Franco svizzero	143,975
1 Corona danese	90,56
1 Corona norvegese	87,375
1 Corona svedese	120,945
1 Fiorino olandese	172,425
1 Franco belga	12,558
1 Franco francese	127,462
1 Lira sterlina	1749,70
1 Marco germanico	155,615
1 Scellino austriaco	24,173
1 Escudo Port.	21,827
1 Peseta Sp.	10,422

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione del piano di zona del comune di Grugliasco

Con decreto ministeriale in data 9 febbraio 1966, n. 46/156, è stato approvato il piano delle zone destinate all'edilizia economica e popolare nel territorio del comune di Grugliasco.

Copia di tale decreto sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto Comune. Dell'eseguito deposito verrà data notizia, nella forma delle citazioni, ai proprietari interessati, ai sensi dell'art. 8, ultimo comma, della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(1711)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 28 settembre 1965, registrato alla Corte dei conti il 9 novembre 1965, registro n. 31, foglio n. 303, è stato dichiarato irricevibile il ricorso straordinario al Capo dello Stato prodotto dalla signora Risso Giovanna in quanto impugna il provvedimento 5 marzo 1963, n. 27357/5371, con il quale il Ministero dei lavori pubblici aveva respinto le domande della predetta impiegata in data 13 maggio 1961 e 11 febbraio 1963 intese ad ottenere il passaggio nella seconda categoria del personale non di ruolo per l'eventuale successivo collocamento fra il personale della carriera di concetto dei ruoli aggiunti, ed è stato dichiarato inammissibile in quanto impugna il preteso «silenzio rigetto» della diffida in data 18 febbraio 1964.

(1624)

COMMISSARIATO DEL GOVERNO NELLA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

Ripristino di cognome nella forma tedesca

IL VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per l'esecuzione del citato regio decreto-legge n. 17;

Visto il decreto del prefetto di Bolzano del 26 giugno 1935, n. 795/R/Gab. con cui al sig. Plangger Teodoro, nato a Curon Venosta il 6 aprile 1880 venne accordata la riduzione del cognome nella forma italiana di Plangeri;

Vista la domanda di restituzione del cognome nella forma tedesca presentata in data 23 gennaio 1964 dal sig. Plangeri Alois Anton, figlio del predetto in atto residente a Curon Venosta;

Ritenuto che le ragioni addotte dal richiedente sono attendibili e tali da giustificare l'adozione di un provvedimento di revoca del decreto suaccennato;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 1946, n. 67602/38435/19;

Visto l'art. 76 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Visto il decreto n. 4851/Gab del 21 agosto 1964, con cui il Commissario del Governo delega al Vice Commissario proprie attribuzioni per la provincia di Bolzano;

Decreta:

Il decreto del prefetto di Bolzano del 26 giugno 1935, numero 795/R/Gab è revocato a decorrere dalla data del presente decreto, limitatamente alle sottoindicate persone.

Per effetto di tale revoca il cognome del sig. Plangeri Alois Anton, nato a S. Leonardo in Passiria il 12 maggio 1920 e della di lui moglie Plangger Filomena, nata a Curon Venosta il 10 febbraio 1913 e residenti a Curon Venosta, viene ripristinato nella forma tedesca di Plangger.

Il sindaco del comune di Curon Venosta provvederà alla notifica del presente decreto all'interessato a termini del paragrafo 4°, comma terzo, delle istruzioni ministeriali anzidette e curerà tutti gli altri adempimenti demandatigli dai paragrafi 4° e 5° delle istruzioni medesime.

Bolzano, addì 8 febbraio 1966

Il Vice Commissario del Governo: BIANCO

(1728)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Concorso per titoli ed esami ad un posto di assistente in prova (ex coeff. 271) nel ruolo del personale direttivo tecnico della Stazione sperimentale per l'industria delle essenze e dei derivati dagli agrumi, in Reggio Calabria.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il decreto luogotenenziale 20 giugno 1918, n. 213, con il quale è stata istituita la Stazione sperimentale per l'industria delle essenze e dei derivati dagli agrumi, in Reggio Calabria;

Visto il regio decreto 3 giugno 1924, n. 969, sul riordinamento delle Stazioni sperimentali per l'industria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, riguardante norme di esecuzione del predetto testo unico;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, e la legge 18 marzo 1958, n. 228, recanti nuove norme sulla legalizzazione delle firme e sulle documentazioni amministrative;

Ritenuta la necessità di bandire un concorso per titoli ed esami ad un posto di assistente in prova (coeff. 271) nel ruolo del personale direttivo tecnico della Stazione sperimentale per l'industria delle essenze e dei derivati dagli agrumi, in Reggio Calabria;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ed esami ad un posto di assistente in prova (coeff. 271) nel ruolo del personale direttivo tecnico della Stazione sperimentale per l'industria delle essenze e dei derivati dagli agrumi, in Reggio Calabria.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere muniti del diploma di laurea in chimica pura, o in chimica industriale.

Non sono ammessi titoli di studio equipollenti.

Art. 3.

Gli aspiranti per poter partecipare al concorso, debbono essere in possesso, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, oltre che del titolo di studio di cui al precedente art. 2, anche degli altri seguenti requisiti:

1) essere cittadino italiano;

2) avere tenuto sempre buona condotta morale e civile;

3) avere il godimento dei diritti politici e non essere incorso in una delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, ne impediscano il possesso;

4) essere di sana e robusta costituzione, esente da difetti o imperfezioni fisiche, a meno che queste siano state contratte in guerra o per cause di guerra e semprechè esse non siano di impedimento all'esercizio delle funzioni cui il candidato aspira;

5) aver compiuto 18 anni di età e non averne oltrepassato 32, tranne che l'aspirante non rivesta la qualifica di impiegato statale di ruolo organico o di ruolo aggiunto, per le quali si prescinde dal limite massimo di età.

Art. 4.

Il limite massimo di 32 anni di età, di cui al precedente art. 3, è elevato:

I) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati od assimilati, alle operazioni di guerra dell'ultimo conflitto, nonchè per coloro che abbiano fatto parte di bande armate o partecipato ad azioni di guerra contro i nazi-fascisti posteriormente all'8 settembre 1943, per i cittadini deportati dal nemico, nonchè per i profughi di Africa e dei territori di confine;

b) per i cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico e politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possono farvi ritorno;

c) per gli alto-atesini e per le persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio e nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali durante la seconda guerra mondiale hanno prestato servizio nelle formazioni armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana, e sempreché non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate ai combattenti, in base alle vigenti disposizioni;

II) i candidati già colpiti dalle leggi razziali godranno, a norma dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, di una proroga, sul sopra indicato limite massimo di età, pari al periodo di tempo intercorrente tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, purchè non sia superato il 40° anno di età;

III) i suddetti limiti di età sono inoltre aumentati:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

c) a 39 anni per i capi di famiglie numerose, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituite da almeno sette figli viventi, compresi tra di essi anche i figli caduti in guerra, salvo il maggior limite consentito in applicazione delle elevazioni di cui alle lettere a) e b).

L'elevazione di cui alla lettera a) si cumula con quella di cui alla lettera b) ed entrambe con quelle previste da altre disposizioni di cui sopra, purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età;

IV) il limite di età per la partecipazione al concorso è elevato a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che rivestano la qualifica di mutilato od invalido di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati od invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio, per i mutilati ed invalidi per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine, per la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi in occasione dei fatti di Trieste, di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654, per i mutilati ed invalidi di guerra alto-atesini e loro congiunti in caso di morte o di irreperibilità per cause di servizio di guerra, o attinente alla guerra, e per i mutilati ed invalidi civili, mentre per coloro che siano stati decorati al valore militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra detto limite di età è elevato a 39 anni;

V) ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, in relazione all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3 citato nelle premesse, il limite massimo di età è elevato a 40 anni nei confronti di coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali e di polizia, ovvero siano stati deportati ed internati per motivi di persecuzione razziale;

VI) per gli assistenti ordinari delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, il limite di età è aumentato, ai termini dell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con modificazioni, con l'art. 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente; e nei confronti di assistenti straordinari, volontari od incaricati, sia in attività che cessati per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria, purchè complessivamente non si superino i 40 anni.

I benefici predetti assorbono ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Si prescinde dal limite massimo di età: per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione di decreti-leggi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda ed anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

I candidati che intendano beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nelle domanda di ammissione al concorso.

Art. 5.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale (vedi schema esemplificativo all'allegato A), dovranno pervenire al Ministero dell'industria e del commercio entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le cui domande risultino pervenute al Ministero dopo il suddetto termine, anche se presentata in tempo utile agli uffici postali o ad altro ufficio.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:

1) la precisa generalità e il domicilio;

2) la data e il luogo di nascita. Gli aspiranti, che abbiano superato il 32° anno di età, dovranno, altresì, dichiarare in base a quali dei titoli previsti dai precedenti articoli 3, punto 5), e 4) possono essere ammessi al concorso;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate (anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause dell'eventuale risoluzione del relativo rapporto d'impiego;

8) il titolo di studio conseguito.

Nella domanda dovrà, inoltre, essere indicato il preciso indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le comunicazioni.

La firma, che gli aspiranti sono tenuti ad apporre in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

I dipendenti statali dovranno, inoltre, indicare il numero e la data del libreto ferroviario rilasciato dall'Amministrazione.

Art. 6.

Le domande non compilate con tutte le indicazioni di cui all'art. 5 del presente decreto di concorso non verranno prese in considerazione.

L'Amministrazione si riserva, tuttavia, di concedere agli interessati un ulteriore breve termine per la regolarizzazione delle domande stesse.

Art. 7.

A corredo della domanda gli aspiranti dovranno unire i titoli che si presentano ai fini della valutazione di merito.

Se essi consistano in pubblicazioni, dovranno essere presentati a parte e sull'involucro dovranno essere riprodotte, in modo chiaro, le generalità del concorrente e gli estremi del concorso.

E' fatto obbligo unire alla domanda un elenco di duplice copia dei titoli presentati.

I titoli, con il relativo elenco, in duplice copia, che pervengono dopo il termine di presentazione delle domande, non saranno presi in considerazione.

Non è ammesso fare riferimento a documenti o pubblicazioni presentate ad altre Amministrazioni.

Art. 8.

Per la valutazione, dei titoli, la Commissione esaminatrice disporrà, nel complesso, e per ciascun candidato, di un punteggio non superiore a cinque decimi.

La Commissione esaminatrice stabilirà preventivamente i criteri per la valutazione dei titoli presentati, determinando i relativi coefficienti.

Ai fini della valutazione dei titoli, l'ufficio del personale trasmetterà alla Commissione esaminatrice tutti i documenti allegati alle domande pervenute, con l'elenco di cui al precedente art. 7.

La valutazione dei titoli precede le prove di esame.

Art. 9.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, dei congiunti dei caduti di guerra ed assimilati, dei decorati al valore militare, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi e dei perseguitati politici e razziali, gli interessati che abbiano su-

perato la prova orale entro il termine perentorio di giorni venti dal ricevimento della apposita comunicazione dovranno produrre i seguenti documenti prescritti per comprovare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza:

a) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione, i prigionieri delle Nazioni Unite e gli appartenenti alle categorie assimilate, di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre la dichiarazione integrativa, in carta legale, di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito, o quella di cui alla circolare n. 202860/Od. dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

b) i decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi al grado militare per merito di guerra, e gli insigniti di altra attestazione speciale di merito di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

c) i reduci della deportazione presenteranno apposita attestazione, in carta legale, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) coloro che abbiano riportato sanzioni penali per comportamento contrario al regime fascista dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico e coloro che hanno riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, o siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre, in carta legale, attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza;

e) i mutilati o gli invalidi di guerra e coloro che le disposizioni in vigore assimilano ai mutilati ed invalidi di guerra, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione o il certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, ovvero la dichiarazione di invalidità, in carta semplice, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, nella quale siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali indicati nell'art. 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375;

f) i mutilati e gli invalidi per cause di servizio dovranno produrre il decreto di concessione della pensione, da cui risulti la categoria e la voce dell'invalidità da cui è colpito, oppure il certificato mod. 69-*ter* della competente Amministrazione, relativo al riconoscimento della qualifica di invalido per servizio;

g) gli appartenenti alle categorie benemerite della lotta di liberazione (mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione e partigiani combattenti) dovranno esibire apposita dichiarazione rilasciata dalla Commissione prevista dal decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, attestante il possesso di tali qualifiche;

h) i mutilati e gli invalidi civili dovranno produrre la dichiarazione rilasciata a norma della legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

i) gli orfani dei caduti di guerra dovranno presentare un certificato, in carta legale, rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto, comprovante tale loro qualità;

l) gli orfani dei caduti per servizio dovranno presentare un certificato, in carta legale, rilasciato dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, comprovante tale loro qualità oppure il certificato mod. 69-*ter* rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendeva il genitore;

m) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra dovranno produrre il certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del rispettivo padre, oppure un certificato in carta legale del sindaco del comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche dello stato civile, comprovante tale loro qualità; i figli dei mutilati ed invalidi per causa di servizio dovranno invece produrre la dichiarazione mod. 69-*ter* rilasciata dall'Amministrazione alla quale il genitore apparteneva, in relazione alla tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;

n) i profughi dell'Africa italiana che si trovino in una delle condizioni contemplate dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare, in carta legale, l'attestazione prevista dall'art. 5 del decreto ministeriale Africa italiana 10 giugno 1948;

o) i profughi dei territori di confini, che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 885; nonchè i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri ed i profughi da zone del territorio nazionale colpiti dalla guerra, che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare, in carta legale, l'attestazione prevista dall'art. 5 del decreto ministeriale (Africa orientale) in data 10 giugno 1948, rilasciata dal prefetto della provincia ove risiedono, o dal prefetto di Roma, se residenti all'estero;

p) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato, in carta legale della competente autorità israelitica;

q) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia in carta legale rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

r) i capi di famiglia numerosa, dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *q*) che la famiglia stessa è composta di almeno sette figli viventi, computando tra essi i figli dei caduti in guerra;

s) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta legale dell'autorità militare;

t) gli assistenti ordinari di università o di istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari o gli assistenti straordinari, volontari od incaricati sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, dovranno presentare un certificato del rettore della Università e del capo dell'Istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza nei ruoli per gli assistenti ordinari e il periodo di servizio prestato presso l'Università o Istituto di istruzione universitaria per gli assistenti straordinari. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio, il certificato indicherà i motivi della cessazione;

u) i candidati dipendenti statali non di ruolo dovranno produrre un certificato di servizio, in carta legale, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data d'inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma in servizio, nonchè le note di qualifica riportate nell'ultimo quinquennio.

Ogni altra qualità che, a norma delle disposizioni vigenti, costituisce titolo a particolari benefici, sarà comprovata mediante esibizione di documenti idonei.

Art. 10.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno far pervenire al Ministero dell'industria e del commercio, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti:

A) diploma originale di cui al precedente art. 2 o copia conforme di esso ottenuta con procedimenti meccanici o fotografici, ai sensi dell'art. 2 della legge 14 aprile 1957, n. 251, purchè debitamente autenticata, a norma dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale. In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso.

Qualora gli istituti presso cui è stato conseguito il titolo di studio non avessero ancora rilasciato il diploma originale, sarà consentita la presentazione del certificato provvisorio di diploma, su carta legale, dal quale risulti che esso sostituisce, a tutti gli effetti, il diploma originale, sino a quando questo ultimo non potrà essere rilasciato.

B) estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato), in carta legale rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

Qualora, per i candidati nati all'estero, non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, potrà essere prodotto un certificato dell'autorità consolare.

I concorrenti che abbiano titolo per avvalersi dei benefici di cui ai precedenti articoli 3, punto 5° e 4°, sulla elevazione dei limiti massimi di età, produrranno i relativi documenti. **Questi**

ultimi dovranno essere redatti per ogni singolo beneficio di cui il candidato intenda avvalersi nelle medesime forme indicate per i documenti elencati nell'art. 7 del presente decreto.

C) certificato di cittadinanza italiana, in carta legale, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza dal quale risulti il possesso di detto requisito anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

D) certificato in carta legale rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, a norma delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso. Per i minori di anni 21 il certificato, la cui produzione in ogni caso è obbligatoria, conterrà questa ultima dichiarazione.

Da tale documento dovrà, altresì, risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

E) certificato generale del casellario giudiziale (non ammesso il certificato penale) in carta legale;

F) certificato medico, in carta legale rilasciato da un ospedale militare o dal medico provinciale, ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato e fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Gli invalidi di guerra e della lotta di liberazione, gli invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, gli invalidi per servizio produrranno il certificato medico previsto dall'art. 6 n. 3, della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dall'art. 4, ultimo comma, del relativo regolamento di applicazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica in data 18 giugno 1952, n. 1176.

Detto certificato dovrà contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido, per la natura ed il grado della sua invalidità, non è di pregiudizio alla salute ed alla sicurezza dei compagni di lavoro, e che è fisicamente idoneo a proficuo lavoro nell'impiego al quale aspira.

L'Amministrazione si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso, ai sensi dell'art. 2, comma secondo del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

G) Copia dello stato di servizio militare o estratto matricolare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa dell'Esercito e dell'Aeronautica e personale del C.E.M.M.) in carta legale per ogni foglio, o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, per coloro che non abbiano ancora prestato servizio militare.

Il certificato di esito di leva dovrà contenere, inoltre, il visto di conferma da parte del commissario di leva competente.

Per gli appartenenti alla leva di mare, il certificato di esito di leva dovrà essere rilasciato dalla competente capitaneria di porto.

I candidati impiegati delle carriere civili dello Stato o collocati nei ruoli aggiunti di cui all'art. 344 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre soltanto i documenti di cui alla lettera *A*) e *F*) del presente articolo, nonchè la copia dello stato di servizio civile, in carta legale con l'indicazione delle qualifiche riportate, rilasciata dal capo dell'ufficio al quale appartengono.

La copia dello stato di servizio civile, che deve essere aggiornata a data recente, non è richiesta per i dipendenti del Ministero dell'industria e del commercio.

I concorrenti che si trovano alle armi in servizio di leva ed in servizio continuativo e quelli in servizio di polizia, quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, possono produrre, in luogo dei documenti di cui alle lettere *C*) e *G*) del presente articolo, un certificato in carta legale del comando del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 11.

I documenti di cui alle lettere *C*), *D*), *E*) e *F*) del precedente art. 10 non saranno ritenuti validi se rilasciati prima di tre mesi dalla data della richiesta dei documenti stessi.

Tutti i documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre, in carta libera, i documenti di cui alle lettere *B*), *C*), *D*) e *F*) del precedente art. 10, purchè sui documenti stessi siano riportati gli estremi del certificato del sindaco o della autorità di pubblica sicurezza, comprovante le condizioni di povertà.

Art. 12.

I documenti che perverranno al Ministero dell'industria e del commercio dopo scaduti i termini stabiliti dai precedenti articoli 5 e 6 non saranno presi in considerazione anche se spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

Non saranno ammessi riferimenti a documenti in precedenza eventualmente presentati al Ministero o ad altre Amministrazioni ed Enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dei territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare.

In tal caso gli interessati dovranno indicare, per ognuno dei suddetti documenti, l'autorità che lo ha rilasciato e l'ufficio presso cui è depositato.

Art. 13.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di cui al precedente art. 5.

Non possono essere ammessi al concorso, a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione nonchè, coloro che, ai sensi dell'art. 128, comma secondo del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 3, siano dichiarati decaduti da un precedente impiego per aver prodotto ai fini del conseguimento dell'impiego stesso, documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetti dei requisiti prescritti, è disposta con decreto del Ministro, a norma dell'art. 4 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 3.

Art. 14.

La Commissione esaminatrice del concorso, da nominare con successivo decreto ministeriale, sarà composta da un presidente, scelto tra i magistrati amministrativi o ordinari, con qualifica non inferiore a consigliere di Stato o corrispondente, e da due docenti universitari delle materie su cui vertono le prove di esame, nonchè da due funzionari delle carriere direttive della Amministrazione con qualifica non inferiore a direttore di divisione.

Alla Commissione saranno aggregati, quali membri aggiunti, tre professori esperti nelle lingue francese, tedesca ed inglese.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato delle carriere direttive dell'Amministrazione con qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe o equiparato.

Art. 15.

Gli esami consisteranno in due prove scritte, una prova pratica ed un prova orale.

Prove scritte:

a) svolgimento di un tema riguardante un argomento di chimica e tecnologia degli olii essenziali e dei derivati agrumari;

b) svolgimento di un tema riguardante le moderne tecniche applicabili allo studio ed all'analisi degli olii essenziali.

Prova pratica:

Analisi chimica di un olio essenziale con ricerca delle sofisticazioni oppure di un derivato agrumario (citrato di calcio, succhi, polpe), con giudizio e relazione scritta.

Prova orale:

1) discussione sulle pubblicazioni presentate e sulle prove scritte e pratica;

2) interrogazione sui metodi di controllo dei prodotti di cui si occupa la Stazione sperimentale di Reggio Calabria;

3) legislazione sulle Stazioni sperimentali per l'industria;

4) traduzione riassuntiva, dal francese ed altra dall'inglese o dal tedesco (a scelta del candidato) di pubblicazioni relative ad argomenti interessanti la Stazione sperimentale di Reggio Calabria.

Art. 16.

Gli esami avranno luogo in Roma.

Le date delle prove scritte e di quella pratica saranno stabilite con successivo decreto e quelle della prova orale saranno fissate direttamente dalla Commissione.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dell'inizio di esso.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

L'assenza dagli esami sarà considerata come rinuncia al concorso.

Art. 17.

Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

1) fotografia di data recente, applicata sul prescritto foglio di carta legale, con firma autenticata, dell'aspirante;
2) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente dello Stato;
3) tessera postale;
4) porto d'armi;
5) patente automobilistica;
6) passaporto;
7) carta d'identità.

Art. 18.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le norme stabilite dal Cap. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Per ciascuna prova scritta saranno assegnate ai candidati non più di 8 ore di tempo che cominceranno a decorrere non appena dettato il tema da svolgere.

Scaduto il tempo prescritto, i candidati dovranno presentare il lavoro, anche se non ultimato, allegandovi, in ogni caso, le minute.

Art. 19.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte obbligatorie e non meno di sei decimi in ognuna di esse.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La valutazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte, nella prova pratica e del voto ottenuto in quella orale e del punteggio relativo ai titoli di merito.

Per ogni eventuale prova facoltativa, superata la lingua estera, verrà assegnato fino ad un punto in aumento della somma dei voti di cui al precedente comma.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella valutazione complessiva e quella dei vincitori con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito saranno applicate le preferenze di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ed all'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, nonchè agli articoli 53, 54 e 55 della legge 13 marzo 1958, n. 365, ed all'art. 2 della legge 3 aprile 1958, n. 467.

La graduatoria generale del concorso sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego e sarà successivamente pubblicata, nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'industria e del commercio.

Di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 20.

I vincitori del concorso saranno assunti con la qualifica di assistente in prova del personale direttivo tecnico della Stazione sperimentale delle essenze e dei derivati dagli agrumi, in Reggio Calabria, con il trattamento economico della qualifica iniziale della carriera di appartenenza, ai sensi dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La nomina in ruolo avrà luogo dopo compiuto un periodo di prova della durata di anni uno, durante il quale, ove non si dimostrino idonei alle funzioni assegnate, potranno essere dispensati su conforme parere del Consiglio di amministrazione.

Il vincitore che, allo scadere del periodo di prova, non consegue la nomina in ruolo è dispensato dal servizio, su conforme parere del Consiglio di amministrazione, con diritto alla liquidazione di una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Il vincitore che, nel termine stabilito non assume le sue funzioni presso la Stazione sperimentale per l'industria delle essenze e dei derivati dagli agrumi, in Reggio Calabria, senza giustificato motivo, da ritenersi tale a giudizio insindacabile del Ministero, decade dalla nomina.

Al vincitore del concorso non compete alcun rimborso oltre quello relativo alle spese di viaggio dalla sua residenza alla Stazione sperimentale per l'industria delle essenze e dei derivati dagli agrumi, in Reggio Calabria.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 23 novembre 1965

Il Ministro: LAMI STARNUTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 gennaio 1966
Registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 142

ALLEGATO *A*

(Schema esemplificativo della domanda
da inviarsi su carta bollata da L. 400)

Al Ministero dell'industria e del commercio - Direzione generale degli affari generali Ispettorato generale del personale - Divisione II (Concorsi) - Via Molise, 2 — ROMA

Il sottoscritto . . . .
nato a . . . . . (provincia di . . . . . .)
il (1) . . . . e residente in . . . .
(provincia . . . .) via . . . .
chiede di essere ammesso al concorso per esami e per titoli a un posto di assistente in prova (ex coeff. 271), nel ruolo del personale direttivo tecnico della Stazione sperimentale dell'industria delle essenze e dei derivati dagli agrumi, in Reggio Calabria.

All'uopo fa presente:

a) di essere cittadino italiano;
b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . (2);
c) di non aver riportato condanne penali (3);
d) di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso l'Università degli studi di . . . . in data . . . .;
e) per quanto riguarda gli obblighi militari (4);
f) $\frac{\text{aver}}{\text{non}}$ prestato servizio come impiegato presso pubbliche Amministrazioni e che la risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego è stata determinata dalle seguenti cause . . . .;
g) di voler sostenere la prova orale nella lingua estera di . . . .

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere disposto a raggiungere, in caso di nomina, la destinazione di Reggio Calabria.

. . . . . addì . . . . . .

Firma . . . .

Indirizzo presso cui desidera vengano inviate eventuali comunicazioni . . . . impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che il Ministero non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Visto per l'autenticazione della firma del sig. (5) . . . .

---

(1) Per godere delle eventuali elevazioni del limite massimo di età, ai sensi dell'art. 4 del bando, indicare se:

coniugato senza, oppure con prole e con quanti figli viventi;

combattente, militarizzato od assimilato; partigiano combattente, deportato dal nemico; assimilato ai combattenti;

profugo dalle ex colonie italiane; dai territori su cui è cessata la sovranità dello Stato italiano; da territori esteri; da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

decorato al valore militare o promosso per merito di guerra;

capo di famiglia numerosa;

mutilato od invalido militare o civile di guerra;

mutilato od invalido di altre categorie assimilate ai mutilati ed invalidi di guerra, mutilato od invalido per servizio militare o civile;

perseguitato, deportato od internato per motivi politici o razziali;

colpito da leggi razziali;

assistente universitario;

dipendente civile di ruolo o non di ruolo del Ministero in qualità di . in servizio a . presso .

e di essere in possesso del libretto ferroviario personale n. rilasciato il ;

sottufficiale delle forze armate cessato dal servizio a domanda o di autorità e non reimpiegato come civile;

licenziato in data dall'Ente soppresso ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

(2) in caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali indicarne i motivi;

(3) in caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso;

(4) di aver prestato servizio militare: ovvero di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva ovvero perchè, pur dichiarato « abile arruolato », gode del congedo o del rinvio in qualità di ovvero perchè riformato o rivedibile;

(5) la firma dell'aspirante apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante stesso risiede; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

(1396)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi per merito distinto ai fini del passaggio alla 3ª e 4ª classe di stipendio nei ruoli del personale insegnante degli Istituti di istruzione tecnica, relativi a posti disponibili al 1° ottobre 1965.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduta la legge 13 marzo 1958, n. 165;

Veduta la legge 16 luglio 1960, n. 727;

Veduto il regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1960, n. 1743;

Decreta:

Art. 1.

Posti a concorso

Sono indetti i seguenti concorsi per merito distinto, per esami e titoli e per soli titoli, relativi ai posti disponibili al 1° ottobre 1965, ai fini del passaggio degli insegnanti appartenenti ai ruoli organici degli Istituti di istruzione tecnica, rispettivamente alla 3ª ed alla 4ª classe di stipendio delle carriere di cui alla tabella *B*) annessa alla legge 13 marzo 1958, n. 165:

Materia o gruppo di materie cui si riferiscono i concorsi	Numero dei posti messi a concorso	
	Concorsi per esami e titoli	Concorsi per soli titoli
Istituti tecnici agrari		
(Insegnanti)		
1. Scienze naturali, geografia e patologia vegetale	2	1
2. Chimica ed industrie agrarie	2	1
3. Economia ed estimo rurale	1	1
4. Viticoltura ed enologia	1	—
5. Orticoltura ed economia orticola	1	—
6. Giardinaggio	1	—
7. Topografia, costruzioni rurali e meccanica agraria	—	1
(Insegnanti tecnico-pratici)		
8. Esercitazioni pratiche	1	1
Istituti tecnici commerciali e per geometri		
(Insegnanti)		
9. Lettere italiane e storia	1	3
10. Lingua e letteratura straniera per cattedre di ruolo *A*:		
a) francese	—	1
b) inglese	4	—
c) tedesco	3	—
11. Materie giuridiche ed economiche	—	1
12. Matematica e fisica	6	1
13. Chimica e merceologia	1	1
14. Ragioneria e tecnica commerciale	8	1
15. Geografia generale ed economica	5	—
16. Costruzioni e disegno di costruzioni	7	1
17. Agronomia ed estimo	6	2
18. Topografia	9	1
19. Scienze naturali e geografia generale ed economica	1	1
Istituti tecnici industriali		
(Insegnanti)		
20. Lettere italiane e storia	—	1
21. Lingua e letteratura straniera per cattedre di ruolo *A*:		
a) inglese	2	—
22. Matematica e fisica	1	1
23. Chimica e laboratorio	—	1
24. Chimica industriale e tintoria e laboratorio	1	1
25. Chimica	1	—
26. Costruzioni e disegno di costruzioni	1	—
27. Meccanica, macchine e disegno relativo	—	1
28. Disegno ornamentale tessile	1	—
(Insegnanti tecnico-pratici)		
29. Esercitazioni pratiche:		
a) assistente ufficio tecnico	—	1
b) assistente laboratorio tecnologico	—	1
c) aggiustaggio	1	2
d) elettricisti	—	1
e) filatori	1	—
f) fucinatori e trattamenti termici	—	1
g) cantiere edile	—	1
h) macchine utensili	—	1
Istituti tecnici nautici		
(Insegnanti)		
30. Lingua e letteratura straniera per cattedre di ruolo *A*:		
a) inglese	1	—
31. Storia e geografia	1	—
32. Astronomia e navigazione	1	—
33. Attrezzatura e manovra	1	—
Istituti tecnici femminili		
34. Italiano, storia e geografia	—	1

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione ai concorsi per esame e titoli

(*Passaggio anticipato alla terza classe di stipendio*)

Ai concorsi per esami e titoli possono partecipare coloro che, alla data del 1° ottobre 1965, appartengano al ruolo organico degli insegnanti della materia o gruppo di materie cui si riferiscono i concorsi e che, alla stessa data, siano in possesso dei requisiti previsti dall'art. 4 della legge 13 marzo 1958, n. 165, e cioè:

a) si trovino a non più di tre anni di distanza dal compimento dell'anzianità richiesta per il passaggio alla terza classe di stipendio;

b) abbiano prestato almeno quattro anni di effettivo servizio;

c) abbiano riportato negli anni scolastici 1962-63, 1963-64 e 1964-65 qualifiche non inferiori a « valente ».

Agli effetti della determinazione dell'anzianità richiesta per l'ammissione ai concorsi, non si computano gli anni di servizio nei quali sia stata riportata la qualifica di « insufficiente », nè i periodi trascorsi in stato che interrompa il decorso dell'anzianità di servizio.

Ai fini del raggiungimento dell'anzianità richiesta per l'ammissione ai concorsi (lettera « a » del primo comma del presente articolo), il servizio militare prestato nei reparti combattenti, anteriormente alla nomina in ruolo, è computato come servizio civile di ruolo, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della legge 13 marzo 1958, n. 165, sempre che il concorrente abbia prestato almeno quattro anni di effettivo servizio, compreso il periodo di prova.

Il servizio militare prestato nei reparti combattenti è computato, ai sensi dell'art. 6 della legge 16 luglio 1960, n. 727, per anno intero, qualora la sua durata nell'anno solare abbia determinato il riconoscimento della relativa campagna di guerra.

Possono chiedere di partecipare al presente concorso anche gli insegnanti che, trovandosi nelle condizioni ed in possesso dei requisiti prescritti, abbiano preso parte ad analoghi concorsi per esame e titoli (passaggio anticipato alla terza classe di stipendio) per il conferimento dei posti disponibili al 1° ottobre 1964. L'ammissione di detti insegnanti sarà disposta con riserva, che si intenderà sciolta qualora gli interessati conseguano la votazione minima prescritta per la inclusione nelle graduatorie di merito relative agli anzidetti concorsi. In caso contrario essi si intenderanno esclusi dall'ammissione al presente concorso.

Art. 3.

Requisiti per l'ammissione ai concorsi per soli titoli (Passaggio anticipato alla quarta classe di stipendio)

Ai concorsi per soli titoli possono partecipare coloro che, alla data del 1° ottobre 1965, appartengano al ruolo organico degli insegnanti della materia o gruppo di materie cui si riferiscono i concorsi e che, alla stessa data, siano in possesso dei requisiti previsti dall'art. 4 della legge 13 marzo 1958, n. 165, e cioè:

a) si trovino a non più di tre anni di distanza dal compimento dell'anzianità richiesta per il passaggio alla quarta classe di stipendio;

b) abbiano riportato negli anni scolastici 1962-63, 1963-64, e 1964-65 qualifiche non inferiori a « valente ».

Agli effetti della determinazione dell'anzianità richiesta per l'ammissione ai concorsi, si applicano le norme di cui al precedente articolo, sia per quanto riguarda il servizio civile che i periodi di servizio militare prestato nei reparti combattenti, sempre che il candidato non abbia usufruito del riconoscimento del servizio bellico ai fini dell'ammissione al concorso per il passaggio anticipato alla terza classe di stipendio.

Art. 4.

Termine per la presentazione delle domande Prove e diario di esami - Commissioni

Le domande di partecipazione ai concorsi per merito distinto, redatte secondo le modalità stabilite nel successivo art. 7, debbono pervenire con raccomandata, insieme con i titoli ed i documenti, al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale per l'istruzione tecnica - Divisione I) entro sessanta giorni a partire da quello successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

La data di presentazione delle domande e dei titoli è attestata dal bollo di arrivo al Ministero.

Non sono ammessi ai concorsi coloro che abbiano fatto pervenire la domanda oltre il termine di scadenza sopra fissato e coloro che risultino sprovvisti di uno dei requisiti prescritti per la partecipazione ai concorsi stessi.

L'esclusione è disposta dal Ministro con decreto motivato.

I candidati ai concorsi per esami si intendono ammessi qualora non abbiano ricevuto contraria comunicazione entro il quindicesimo giorno che precede la data stabilita per lo svolgimento della prova scritta, grafica o pratica, prevista per il concorso cui hanno chiesto di partecipare, e dovranno intervenire alle prove medesime senza attendere alcun preavviso da parte del Ministero.

Peraltro, l'esclusione dal concorso può essere disposta, per difetto dei requisiti prescritti, anche durante e dopo l'espletamento delle prove di esame.

Il diario delle prove scritta, grafica o pratica che si svolgeranno nella sede di Roma, sarà stabilito dal Ministero della pubblica istruzione e comunicato mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Bollettino ufficiale del Ministero stesso, parte 2ª.

Perde il diritto alla prova di esame chi non si trovi presente nel giorno e nell'ora che saranno stabiliti anche se impedito da gravi motivi.

I candidati dovranno esibire un valido documento di riconoscimento ed essere muniti dell'occorrente per scrivere, fatta eccezione della carta che sarà fornita dal Ministero.

Nei concorsi per esame e titoli, l'esame consta di una prova scritta o grafica o pratica e di una lezione.

La tabella annessa al presente decreto determina in quali concorsi è richiesta la prova scritta, in quali la prova grafica o pratica ed indica il contenuto delle singole prove.

La lezione verte su argomenti compresi nel programma di insegnamento della materia o gruppo di materie impartite dai concorrenti nella cattedra ricoperta al 1° ottobre 1965 e nei concorsi che si riferiscono a cattedre di insegnamenti i quali comportino rispettivamente prova scritta o prova sperimentale, comprende anche un saggio di revisione e classificazione di elaborati o le necessarie dimostrazioni sperimentali.

L'argomento della lezione è sorteggiato 24 ore prima dello svolgimento di essa.

Sono ammessi a sostenere la lezione i concorrenti che nella prova scritta o grafica o pratica abbiano riportato non meno di sette decimi dei voti assegnati dalla Commissione alla prova stessa.

Ai candidati ammessi alla lezione è data comunicazione del voto ottenuto nella prima prova da essi sostenuta.

Del giorno fissato per la lezione è data partecipazione ai concorrenti almeno venti giorni prima di quello in cui debbono sostenerla.

Decade dal diritto di sostenere la lezione il candidato che non sia presente nel giorno a lui assegnato, salvo che non ne sia stato impedito da gravi motivi che dovranno essere subito comunicati; nel qual caso la Commissione, qualora non abbia esaurito i turni riservati alla prova di lezione, può ammetterlo a sostenere la prova in un turno successivo.

La durata della lezione è stabilita dalla Commissione giudicatrice del concorso nella prima adunanza, in relazione alle esigenze del concorso.

Al termine di ogni seduta la Commissione forma l'elenco dei concorrenti che hanno sostenuto la lezione, con la indicazione del voto da ognuno di essi riportato.

L'elenco, firmato dal presidente e dal segretario, è pubblicato all'albo della sede della Commissione.

Per quanto concerne la nomina e le funzioni delle Commissioni giudicatrici e delle Commissioni di vigilanza, la scelta dei temi e lo svolgimento delle prove di esame, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 12 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1960, n. 1743, nonchè le disposizioni dei regolamenti in vigore sui concorsi a cattedre di istituti di istruzione secondaria.

Art. 5.

Valutazione delle prove di esame e dei titoli

Ogni Commissione giudicatrice di concorso per esame e titoli dispone, ai sensi dell'art. 3, comma sesto, della legge 13 marzo 1958, n. 165, di cento punti, dei quali settantacinque sono riservati alle prove di esame e venticinque ai titoli.

Nella prima adunanza la Commissione provvede alla ripartizione dei punti di cui al precedente comma tra le prove di esame e tra le categorie dei titoli previste dal comma seguente per i concorsi per soli titoli.

Le Commissioni giudicatrici dei concorsi per soli titoli dispongono, ai sensi dell'art. 3, comma nono, della legge 13 marzo 1958, n. 165, di cento punti, così ripartiti:

a) 50 per la valutazione dei titoli di merito di carattere didattico e di servizio;

b) 50 per la valutazione delle pubblicazioni e degli altri titoli inerenti all'attività culturale svolta dai candidati.

I titoli valutabili debbono risultare conseguiti entro il 30 settembre 1965.

Agli effetti della valutazione del merito didattico, la Commissione tiene conto dei giudizi espressi annualmente dalle autorità scolastiche nei confronti di ciascun concorrente, relativamente all'efficacia didattica, all'azione educativa ed alla con-

suetudine di studio nonchè dei titoli attestanti la partecipazione con profitto a corsi di aggiornamento e di perfezionamento didattico e di ogni altro idoneo titolo.

Fra i titoli di servizio la Commissione comprende la durata del servizio di ruolo prestato con qualifica non inferiore ad «ottimo» nonchè le prestazioni date alla scuola oltre i normali obblighi di orario ed ogni altro titolo che valga ad attestare l'attiva partecipazione dei concorrenti alla vita della scuola.

Agli effetti della valutazione dei titoli di cui alla lettera *b*), la Commissione tiene conto, oltre che delle pubblicazioni, dei risultati conseguiti dai concorrenti nel concorso per esami in base al quale ottennero la nomina nel ruolo di attuale appartenenza, delle idoneità conseguite in concorsi per esame e per cattedre diverse dalla propria, purchè di ruolo superiore a quello di attuale appartenenza se ottenute anteriormente alla nomina nel ruolo stesso, delle lauree e dei diplomi diversi da quelli richiesti per l'ammissione al concorso per la nomina in ruolo, dei risultati conseguiti in precedenti concorsi di merito distinto per esame e di ogni altro titolo che valga ad attestare l'attività culturale svolta dai concorrenti.

Le sanzioni disciplinari inflitte con provvedimento divenuto inoppugnabile, determinano la detrazione di un'aliquota di punti da stabilirsi dalla Commissione in relazione al grado di esse.

La valutazione dei titoli è fatta dalla Commissione prima dell'inizio delle prove di esame.

Art. 6.
Graduatorie - Effetti

Al termine delle operazioni di concorso, ciascuna Commissione forma la graduatoria di merito, con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato, e quella dei vincitori.

Nella graduatoria di merito dei concorsi per esame e titoli. la Commissione comprende tutti i concorrenti che nelle prove di esame abbiano riportato una votazione non inferiore agli otto decimi dei voti riservati alle prove stesse, con non meno di sette decimi in ciascuna di esse, quando l'esame consta di due prove, e una votazione complessiva, risultante dalla somma dei voti ottenuti da ciascun candidato nelle prove di esame e di quelli riportati all'atto della valutazione dei titoli, non inferiore a ottanta su cento.

Nella graduatoria dei vinciori la Commissione comprende, nell'ordine determinato dalla votazione complessiva di cui al precedente comma, un numero di candidati non superiore a quello dei posti messi a concorso.

Nella graduatoria di merito dei concorso per soli titoli, la Commissione comprende tutti i concorrenti che abbiano riportato una votazione complessiva non inferiore a ottanta su cento.

A parità di merito la preferenza spetta al concorrente che abbia maggiore anzianità di servizio e, subordinatamente, al più anziano di età.

I concorrenti che non abbiano conseguito la votazione minima prescritta per l'inclusione nella graduatoria di merito del concorso per esame e titoli, cui hanno preso parte, non possono riperterlo.

Art. 7.
Domande di partecipazione - Titoli e documenti - Modalità

Nella domanda per l'ammissione ai concorsi per esame e titoli e a quelli per soli titoli redatta su carta legale da L. 400 ed in conformità a quanto prescritto nel precedente art. 4, il candidato dovrà indicare:

a) cognome e nome (le insegnanti coniugate indicheranno anche il cognome da nubili);

b) luogo e data di nascita;

c) materia o gruppo di materie cui si riferisce il concorso al quale intende partecipare;

d) istituto e sede dell'istituto di appartenenza alla data del 1° ottobre 1965 (i professori comandati indicheranno l'ultimo istituto scolastico di appartenenza, nonchè l'istituto o ufficio presso il quale risultino comandati);

e) data della prima nomina nel ruolo organico ordinario, nonchè quella della nomina nel ruolo di attuale appartenenza (specificare se la nomina nel ruolo di attuale appartenenza sia avvenuta per effetto di concorso a cattedre, per esame e titoli o per soli titoli, o per passaggio dai ruoli speciali transitori o da scuole pareggiate statizzate o per assunzione senza concorso);

f) data di promozione ad ordinario;

g) classe di stipendio ed anzianità di servizio nella stessa classe posseduta al 30 settembre 1965;

h) l'indirizzo al quale dovranno essergli trasmesse le comunicazioni per la durata del concorso.

Nel caso in cui il candidato abbia avanzata istanza al Ministero o al provveditore agli studi per ottenere il riconoscimento di servizi utili ai fini della progressione di carriera con effetto anteriore alla data del 30 settembre 1965 e non gli risulti comunicata ancora l'emissione del relativo provvedimento richiamerà nella domanda tale circostanza.

I candidati ciechi, mutilati o invalidi che si trovano nell'impossibilità di sostenere le prove del concorso con le modalità stabilite, dovranno farlo presente nella domanda per i provvedimenti del caso.

Alla domanda dovranno essere allegati:

a) un certificato rilasciato dal competente capo d'istituto o ufficio in carta legale da L. 400 dal quale risultino i giudizi complessivi riportati negli anni scolastici 1962-63, 1963-64 e 1964-65 nonchè le eventuali sanzioni disciplinari;

b) una copia dello stato di servizio civile rilasciato dal provveditore agli studi su carta legale (L. 400 per ogni foglio) aggiornato dei provvedimenti emessi ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 766;

c) (per i candidati che intendano avvalersi dei benefici bellici previsti dagli articoli 2 e 3 del presente decreto) una copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, corredata dalla dichiarazione integrativa, attestante il servizio militare prestato in reparti combattenti, rilasciata dalla competente autorità militare e con l'indicazione delle campagne di guerra già riconosciute;

d) un elenco, in duplice copia, dei titoli di merito didattico, di servizio e culturali nonchè dei documenti presentati a corredo della domanda, numerati in ordine progressivo.

I titoli che debbono risultare conseguiti entro il 30 settembre 1965, debbono essere esibiti in originale o in copia autentica. Non è ammesso il riferimento a titoli e documenti già presentati al Ministero della pubblica istruzione o ad altri Ministeri o uffici; i concorrenti che abbiano partecipato al concorso per merito distinto indetto con decreto ministeriale 30 settembre 1964 per i posti disponibili al 1° ottobre 1964, possono fare riferimento ai titoli presentati per partecipare al suddetto concorso, fermo restando l'obbligo di produrre i documenti indicati nel comma precedente sub lettere *a*) e *b*); i certificati attestanti i risultati dei concorsi, debbono indicare la votazione conseguita nelle prove di esame.

Dal certificato attestante il risultato del concorso per esame e titoli, in base al quale i concorrenti ottennero la nomina nel ruolo di attuale appartenenza, deve risultare la votazione conseguita nelle prove di esame;

e) un elenco, in duplice copia, delle pubblicazioni da presentare in unico esemplare. Le opere manoscritte o dattiloscritte non saranno prese in considerazione;

f) un breve «curriculum» del servizio scolastico prestato dalla data di assunzione in ruolo, degli studi fatti e della carriera percorsa, nonchè dell'attività didattica e culturale svolta.

Art. 8.
Disposizioni finali

Le graduatorie di merito e quelle dei vincitori saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione, parte 2ª.

Dalla data di pubblicazione decorre il termine per le eventuali impugnative.

Ai candidati dichiarati vincitori il passaggio anticipato rispettivamente alla 3ª e alla 4ª classe di stipendio sarà attribuito con decreti dei provveditori agli studi, aventi effetto dal 1° ottobre 1965 con la riduzione di tre anni dei periodi di permanenza nella 2ª o 3ª classe di stipendio, stabiliti dalla tabella *B*) annessa alla legge 13 marzo 1958, n. 165.

La restituzione dei documenti e dei titoli presentati dai candidati sarà effettuata non prima che siano decorsi i termini stabiliti dalla legge per produrre ricorso giurisdizionale o straordinario, a meno che gli interessati non rilascino dichiarazione scritta in carta legale di rinunciare alla partecipazione ai concorsi o, qualora abbiano sostenuto le prove, di non avere nulla da eccepire in merito alla procedura ed all'esito degli esami stessi.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 settembre 1965

p. *Il Ministro*: MAGRÌ

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1966
Registro n. 4 *Pubblica istruzione, foglio n.* 287

Tabella riguardante la materia o gruppo di materie cui si riferiscono i concorsi del presente bando, il ruolo di appartenenza di coloro che possono parteciparvi e le prove di esame

Materie o gruppi di materie cui si riferiscono i concorsi	Ruolo di appartenenza di coloro che possono partecipare al concorso	Prova di esame (scritta, grafica o pratica)
Scienze naturali, geografia e patologia vegetale	Insegnanti di scienze naturali, geografia e patologia vegetale negli istituti tecnici agrari	Prova scritta: trattazione di un argomento di patologia vegetale o di entomologia a scelta del candidato
Chimica e industrie agrarie	Insegnanti di chimica generale inorganica e organica, chimica agraria industrie agrarie negli istituti tecnici agrari	Prova scritta: trattazione di un argomento di chimica o di industrie agrarie a scelta del candidato
Economia ed estimo rurale	Insegnanti di economia ed estimo rurale, contabilità agraria, elementi di diritto agrario negli istituti tecnici agrari	Prova scritta: trattazione di un argomento di economia o di estimo rurale a scelta del candidato
Viticoltura ed enologia	Insegnanti di viticoltura ed enologia, economia viticola enologica negli istituti tecnici agrari	Prova scritta: trattazione di un argomento di viticoltura o di enologia a scelta del candidato
Orticoltura ed economia orticola	Insegnanti di orticoltura, economia ed estimo rurale, contabilità agraria, economia orticola negli istituti tecnici agrari	Prova scritta: trattazione di un argomento di orticoltura o di economia orticola a scelta del candidato
Giardinaggio	Insegnanti di giardinaggio, architettura, impianto e governo dei giardini e parchi, tecnologia orticola, allevamento degli animali da cortile e da uccelleria negli istituti tecnici agrari	Prova scritta: trattazione di un argomento di giardinaggio o di architettura dei giardini
Topografia, costruzioni rurali e meccanica agraria	Insegnanti di costruzioni rurali e disegno relativo; elementi di topografia e disegno relativo; meccanica agraria negli istituti tecnici agrari	Prova scritta o grafica: trattazione di un argomento di topografia, di costruzioni o di meccanica a scelta del candidato
Lettere italiane e storia	Insegnanti di lettere italiane e storia negli istituti tecnici commerciali e per goemetri	Prova scritta: trattazione di un argomento di letteratura italiana con relativo inquadramento storico
Lingua e letteratura straniera per cattedre di ruolo *A*: francese, inglese, tedesco	Insegnanti di lingua straniera negli istituti tecnici commerciali	Prova scritta: traduzione in italiano di un brano di prosa tecnico-professionale con commento illustrativo nella lingua straniera cui si riferisce il concorso
Materie giuridiche ed economiche	Insegnanti di istituzioni di diritto; economia politica, scienza finanziaria e statistica negli istituti tecnici commerciali	Prova scritta: trattazione di un argomento di diritto o di economia politica o di scienza finanziaria
Matematica e fisica	Insegnanti di matematica e fisica negli istituti tecnici commerciali e per geometri	Prova scritta: trattazione di una questione di matematica o di fisica a scelta del candidato, atta a mostrare quanto l'insegnante abbia approfondito la propria cultura scientifica
Chimica e merceologia	Insegnanti di chimica e merceologia negli istituti tecnici commerciali	Prova scritta o pratica: trattazione di un argomento di chimica o di merceologia
Ragioneria e tecnica commerciale	Insegnanti di computisteria, ragioneria, tecnica commerciale, dogane e trasporti negli istituti tecnici commerciali	Prova scritta: trattazione di un argomento di ragioneria o di tecnica commerciale a scelta del candidato
Geografia generale ed economica	Insegnanti di geografia generale ed economica negli istituti tecnici commerciali	Prova scritta: trattazione di un argomento di geografia generale ed economica
Costruzioni e disegno di costruzioni	Insegnanti di costruzioni e disegno di costruzioni negli istituti tecnici per geometri	Prova scritta o grafica: trattazione di un argomento di costruzioni o di disegno di costruzioni
Agronomia ed estimo .	Insegnanti di agronomia, economia e tecnologia rurale, estimo catastale, contabilità dei lavori negli istituti tecnici per geometri	Prova scritta: trattazione di un argomento di agronomia o di estimo catastale a scelta del candidato
Topografia	Insegnanti di topografia e disegno topografico negli istituti tecnici per geometri	Prova scritta o grafica: trattazione di un argomento di topografia e disegno topografico

Materie o gruppi di materie cui si riferiscono i concorsi	Ruolo di appartenenza di coloro che possono partecipare al concorso	Prova di esame (scritta, grafica o pratica)
Scienze naturali e geografia generale ed economica	Insegnanti di scienze naturali, geografia generale ed economica, chimica e merceologia, scienze naturali e fisiche e tecnologia industriale negli istituti tecnici commerciali e per geometri	Prova scritta: trattazione di un argomento scelto dal candidato fra tre proposti dalla Commissione relativi uno alle scienze naturali, uno alla chimica ed uno alla geografia generale ed economica
Lettere italiane e storia	Insegnanti di lettere italiane e storia negli istituti tecnici industriali	Prova scritta: trattazione di un argomento di letteratura italiana con relativo inquadramento storico
Lingua e letteratura straniera per cattedre di ruolo *A*: inglese, tedesco	Insegnanti di lingua straniera negli istituti tecnici industriali	Prova scritta: traduzione in italiano di un brano di prosa tecnico-professionale con commento illustrativo nella lingua straniera cui si riferisce il concorso
Matematica e fisica .	Insegnanti di matematica e fisica negli istituti tecnici industriali	Prova scritta: trattazione di una questione di matematica o di fisica a scelta del candidato, atta a mostrare quanto l'insegnante abbia approfondito la propria cultura scientifica
Chimica e laboratorio .	Insegnanti di chimica, analisi chimica generale, elettrochimica, chimica generale ed inorganica e analisi chimica generale negli istituti tecnici industriali.	Prova scritta: trattazione di un argomento di chimica
Chimica industriale e tintoria e laboratorio	Insegnanti di chimica industriale e tintoria, analisi tecniche, impianti chimici e disegno relativo negli istituti tecnici industriali	Prova scritta: trattazione di un argomento di chimica industriale e impianti chimici e disegno relativo
Chimica	Insegnanti di chimica negli istituti tecnici industriali	Prova scritta o pratica: trattazione di un argomento di chimica
Costruzioni e disegno di costruzioni	Insegnanti di costruzioni edili, stradali e idrauliche, disegno di costruzioni negli istituti tecnici industriali	Prova scritta o grafica: trattazione di un argomento di costruzioni o di disegno di costruzioni
Meccanica, macchine, disegno relativo	Insegnanti di meccanica, macchine e disegno negli istituti tecnici industriali	Prova scritta: trattazione a scelta del candidato di un argomento di meccanica o di macchine che comporti una prova grafica di disegno tecnico
Disegno ornamentale tessile	Insegnanti di disegno ornamentale tessile negli istituti tecnici industriali per tessili e tintori	Prova grafica: trattazione di un argomento di disegno ornamentale tessile
Lingua e letteratura straniera per cattedre di ruolo *A*: inglese	Insegnanti di lingua straniera negli istituti tecnici nautici	Prova scritta: traduzione in italiano di un brano di prosa tecnico-professionale con commento illustrativo nella lingua straniera cui si riferisce il concorso
Storia e geografia . . .	Insegnanti di storia, geografia e geografia commerciale negli istituti tecnici nautici	Prova scritta: trattazione di un argomento di storia o di geografia a scelta del candidato
Astronomia e navigazione	Insegnanti di astronomia, navigazione, oceanografia e meteorologia negli istituti tecnici nautici	Prova scritta: trattazione di un argomento di navigazione
Attrezzatura e manovra	Insegnanti di attrezzatura e manovra, elementi di costruzioni navali negli istituti tecnici nautici	Prova scritta: trattazione di un argomento di arte navale
Lettere italiane, storia ed educazione civica	Insegnanti di lettere italiane, storia ed educazione civica negli istituti tecnici femminili	Prova scritta: trattazione di un argomento di letteratura italiana con relativo inquadramento storico
Esercitazioni pratiche .	Insegnanti tecnico-pratici negli istituti tecnici a seconda del tipo di istituto e delle diverse specializzazioni	Prova pratica inerente alle materie che formano oggetto delle diverse specializzazioni

(1254)

Concorso per titoli, integrato da un colloquio, per la nomina ad un posto di ispettore centrale di 2ª classe (coefficiente 580) per l'archeologia nel Ministero della pubblica istruzione.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico sopracitato;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 358;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, con il quale vengono fissate norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione di firme;

Veduta la legge 7 dicembre 1961, n. 1264;

Considerato che per effetto del collocamento a riposo del dott. Michele De Tomasso si è reso disponibile, a decorrere dal 1° ottobre 1965, un posto di ispettore centrale di 2ª classe nella dotazione della Direzione generale delle antichità e belle arti, di cui in nota alla Tabella *B* annessa alla legge 7 dicembre 1961, n. 1264;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli, integrato da colloquio, per la nomina ad un posto di ispettore centrale di 2ª classe (coefficiente 580) per l'archeologia nel Ministero della pubblica istruzione.

Art. 2.

Il concorso di cui al precedente articolo 1 è riservato al personale della carriera direttiva delle Soprintendenze alle antichità e belle arti, che riveste la qualifica equiparata, per il trattamento economico, a quella di direttore di sezione, o da almeno cinque anni, la qualifica equiparata, per il trattamento economico, a quella di consigliere di 1ª classe.

Art. 3.

Le domande di ammissione, redatte su carta da bollo da L. 400 dovranno pervenire al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi - Divisione 3ª) entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 4.

Nelle domande gli aspiranti dovranno dichiarare:

a) la data ed il luogo di nascita;

b) il titolo di studio di cui sono in possesso;

c) la qualifica rivestita ed il relativo coefficiente di stipendio, nonché la sede di servizio;

d) di non essere stati sottoposti a procedimento di dispensa dal servizio per i motivi indicati negli articoli 71 e 129 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, né a procedimento disciplinare o penale.

Nelle domande dovrà essere indicato il domicilio dell'aspirante, il quale è tenuto a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni del domicilio stesso.

Art. 5.

Le domande dovranno essere corredate dai seguenti documenti:

1) curriculum documentato sull'operosità scientifica e culturale, sull'attività e carriera didattica o sulla attività e carriera amministrativa, in cinque esemplari;

2) titoli vari e ogni altro documento che il candidato ritenga utile agli effetti del concorso;

3) copia dello stato di servizio prestato nei ruoli del personale civile dello Stato, con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati almeno nell'ultimo quinquennio, da rilasciarsi dalla Direzione generale delle antichità e belle arti.

Art. 6.

Entro il medesimo termine stabilito per la presentazione delle domande, gli interessati dovranno far pervenire, separatamente dalle domande stesse e dai documenti di cui all'art. 5, le eventuali pubblicazioni di qualsiasi genere (scientifico, letterario, storico, artistico, ecc.), in cinque esemplari per ogni pubblicazione, da distribuire in cinque distinti plichi, e ciascuno dei quali accompagnato da un elenco delle pubblicazioni stesse. I cinque plichi saranno chiusi in unico pacco o cassa.

Sul pacco o sulla cassa con cui vengono rimesse le pubblicazioni dovranno essere indicati il cognome e nome del candidato e stampigliata la dizione: « Concorso per ispettore centrale per l'archeologia ».

Sono accettati soltanto i lavori pubblicati. In nessun caso sono accettate bozze di stampa.

Art. 7.

Non saranno ammessi al concorso coloro che faranno pervenire le domande ed i documenti prescritti dopo il termine stabilito, nè saranno accettate, dopo il termine suddetto, pubblicazioni o parti di esse o qualsiasi altro documento.

La data di arrivo delle domande, dei documenti e delle pubblicazioni è stabilita dal timbro a calendario apposto su di essi dalla Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi.

Non è consentito riferimento a documenti e pubblicazioni che siano stati presentati presso altre Amministrazioni o ad altri uffici del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 8.

La Commissione esaminatrice del concorso sarà nominata dal Ministro e composta di cinque membri, tre dei quali professori di Università, un funzionario della carriera direttiva con qualifica non inferiore a direttore di divisione ed un ispettore centrale di 1ª classe.

Le funzioni di segretario della Commissione stessa saranno disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva, con qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe.

Art. 9.

La Commissione esaminatrice del concorso stabilirà preliminarmente i criteri per la valutazione dei titoli degli aspiranti con determinazione dei relativi coefficienti da fissare in opportune tabelle.

La valutazione dei candidati, sarà effettuata dalla Commissione suddetta sulla base di un massimo complessivo di 100 punti, dei quali potranno essere assegnati non più di 65 per i titoli e non più di 35 per il colloquio integrativo.

Art. 10.

Il colloquio, al quale sono ammessi i candidati che nella valutazione dei titoli abbiano riportato almeno 30 punti, verterà sulle funzioni di istituto degli ispettori centrali con speciale riferimento all'archeologia.

Detto colloquio deve concorrere, con gli altri elementi di giudizio, ad un'adeguata valutazione della personalità dei candidati ed all'accertamento della loro attitudine a svolgere funzioni ispettive.

Il colloquio non s'intende superato se i concorrenti non abbiano ottenuto la votazione di 28 punti sui 35 a disposizione della Commissione.

Art. 11.

La graduatoria generale di merito del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati dai candidati nella votazione complessiva, costituita dalla somma del voto conseguito nella valutazione dei titoli e del voto ottenuto nel colloquio.

In tale graduatoria saranno compresi soltanto gli aspiranti che abbiano raggiunto la votazione minima complessiva di 65 punti sui 100 a disposizione della Commissione.

A parità di merito saranno applicate le preferenze previste dallo art. 5, comma quarto, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Sarà dichiarato vincitore il candidato collocato al primo posto della suddetta graduatoria.

Nel caso che il posto messo a concorso con il presente decreto resti scoperto per rinuncia o decadenza del vincitore, si procederà alla nomina di altro candidato idoneo secondo l'ordine di graduatoria, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 8 del citato testo unico.

La graduatoria di merito e quella del vincitore del concorso saranno approvate con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e saranno successivamente pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 12.

Il concorrente collocato utilmente nella graduatoria generale di merito è dichiarato vincitore e che subentrerà nella nomina al vincitore rinunciatario o dichiarato decaduto dalla nomina stessa dovrà presentare o far pervenire al Ministero (Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione 3ª) entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avrà ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti di rito:

A) copia integrale dello stato di servizio civile rilasciata a norma delle vigenti leggi sul bollo e con l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, dalla Direzione generale delle antichità e belle arti, in data non anteriore ad un mese da quella della lettera di invito alla presentazione del documento;

B) certificato medico rilasciato, su carta da bollo da L. 400, da un medico provinciale o militare ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che il candidato possiede la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce.

Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837, ed effettuati presso un istituto o un laboratorio autorizzato.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve far menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati e per gli invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficio sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'art. 3 della legge 21 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non possa riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

Il certificato in parola dovrà essere rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito indicata nel primo comma del presente articolo.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori dei concorsi, per accertare la loro idoneità fisica allo impiego per il quale concorrono.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 novembre 1965

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *gennaio* 1966
Registro n. 6, *foglio n.* 276

(1513)

Avviso di rettifica

Nel decreto ministeriale che indice il concorso per esami e per titoli ad un posto di restauratore in prova e ad un posto di stampatore in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'Istituto di patologia del libro di Roma, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 325 del 31 dicembre 1965, *dove è scritto*:

art. 10, primo comma «... e per il posto di fotografo...»;

art. 11, secondo comma «... ove il giudizio di impiego...», *deve leggersi rispettivamente*:

art. 10, primo comma «...e per il posto di stampatore...»;

art. 11, secondo comma «...ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego...».

Inoltre la data di registrazione alla Corte dei conti è 26 e non 25 novembre 1965.

(1779)

MINISTERO DELL'INTERNO

Approvazione della graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Rho (Milano).

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 25 gennaio 1965 per il conferimento del posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Rho (Milano);

Visto il decreto ministeriale in data 24 gennaio 1966 con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Rho, nell'ordine appresso indicato:

N.	Candidato		Punti	
1.	Graziani dott. Marcello	punti	90,02	su 132
2.	Caimmi dott. Luigi	»	85,10	»
3.	Amadasi dott. Enzo	»	83,53	»
4.	Armocida dott. Rocco	»	82,84	»
5.	Polledri dott. Angelo	»	80,53	»
6.	Laudante dott. Carmine	»	80,28	»
7.	Bergamini dott. Menelao	»	79 —	»
8.	Campanella dott. Giovanni	»	77,50	»
9.	Procaccini dott. Domenico	»	76,81	»
10.	Ruggieri dott. Angelantonio	»	75,95	»
11.	Milazzo dott. Andrea	»	75,27	»
12.	Landoni dott. Luigi	»	75 —	»
13.	De Filippi dott. Filippo	»	74,90	»
14.	Grimaldi Sisto Antonio	»	74,52	»
15.	Quarantini dott. Guglielmo	»	74,43	»
16.	Bocchia dott. Paolino	»	73,41	»
17.	Romano dott. Giacomo	»	73,34	»
18.	Uasone dott. Edoardo	»	73,14	»
19.	Fuscà dott. Cesare	»	72,78	»
20.	Calistri dott. Umberto	»	72,72	»
21.	Pacileo dott. Vincenzo	»	72,51	»
22.	Piizzi dott. Tommaso	»	71,93	»
23.	Paiotti dott. Dante	»	71,56	»
24.	Fedele dott. Antonino	»	71,50	»
25.	Panvini dott. Giuseppe (art. 4, legge 9 agosto 1954, n. 748)	»	71,27	»
26.	Marceca dott. Ignazio	»	71,27	»
27.	Cormio dott. Salvatore	»	71,16	»
28.	Bondioli Eligio (art. 4, legge 9 agosto 1954, n. 748)	»	70,72	»
29.	Coverlizza dott. Mario	»	70,72	»
30.	Fioretti Renato	»	70,43	»
31.	Riolfatti dott. Tullio	»	70,24	»
32.	Mendillo dott. Alfredo	»	69,70	»
33.	Scolari dott. Giovanni	»	69,18	»
34.	Salzano dott. Antonio	»	69 —	»
35.	Pittà dott. Giuseppe	»	68,96	»
36.	Mistretta dott. Francesco	»	68,70	»
37.	Finarelli dott. Arnaldo	»	68,42	»
38.	Di Tizio Marino	»	68,16	»
39.	Petronio Bartolomeo	»	68 —	»
40.	Vivaldi dott. Sebastiano	»	67,10	»
41.	Spani dott. Tommaso	»	67,06	»
42.	Lisi dott. Antonio	»	66,98	»
43.	Pace dott. Domenico	»	66,95	»
44.	Felice dott. Pio	»	66,87	»
45.	Cavalieri dott. Leovigildo	»	66,57	»
46.	Crisopulli dott. Domenico	»	66,52	»
47.	Mammini Domenico	»	66,16	»
48.	Facondi Giovanni	»	65,74	»
49.	Napolitano Alfonso (art. 4, legge 9 agosto 1954, n. 748)	»	65,66	»
50.	Preteroti Bruno	»	65,66	»
51.	Caizzi Gaetano	»	65,33	»
52.	Geraci dott. Vincenzo	»	64,92	»
53.	Bartolomei Adelmo	»	64,87	»
54.	Salani dott. Aroldo	»	64,63	»
55.	Trapani Leopoldo	»	64,56	»
56.	Suglia dott. Nicola	»	64 —	»

57. Greco Arturo . . . . punti 63,60 su 132
58. Magnani Giovanni . . . . . . » 62,87 »
59. Pellei Athos . . . . » 62,66 »
60. Iannelli Andrea . . . . . . » 62,54 »
61. Tucci Ugo . . . . » 62,50 »
62. Pastore dott. Ettore . . . . . » 62,31 »
63. Flacco Fioravante . . . . . . » 61,24 »
64. Vitale Francesco . . . . . . » 59,83 »
65. Adduci Saverio . . . . . . » 59 — »
66. De Grandis dott. Enrico . . . . » 58,48 »
67. Dal Zotto Mario . . . . . . » 57,83 »
68. Perruggino Giovanni . . . . . » 57,66 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 febbraio 1966

p. *Il Ministro*: AMADEI

(1468)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BRESCIA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Brescia

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2/278 in data 23 gennaio 1965, con cui fu bandito pubblico concorso per titoli ed esami a otto posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1964;

Visti gli atti relativi ai lavori della Commissione giudicatrice nonchè la graduatoria di merito formata a conclusione di detti lavori;

Visto il proprio decreto n. 2/5165 in data 15 dicembre 1965, con cui era stata approvata la graduatoria dei concorrenti idonei al concorso di cui trattasi;

Visto il proprio precedente decreto n. 3/300 in data 19 gennaio 1966 con il quale, in seguito al riscontro di alcuni errori materiali di calcolo nella valutazione dei titoli, aveva revocato il già citato decreto n. 2/5165 in data 15 dicembre 1965, approvante la graduatoria degli idonei;

Visto il nuovo verbale della Commissione giudicatrice in data 2 febbraio 1966 con il quale si è proceduto alla rettifica degli errori di calcolo nella valutazione dei titoli ed alla conseguente emissione di una nuova graduatoria;

Riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso di cui trattasi;

Visti gli articoli 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, che sostituisce l'art. 69 del vigente testo unico delle leggi sanitarie, 23 e 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

1. — E' approvata la seguente graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei al concorso nelle premesse indicato con votazione su 120:

1. Tenchini Ugo . . . . punti 66,297 su 120
2. Pezzola Bortolo Giuliano . . . . » 65,512 »
3. De Giuli G. Carlo . . . . . . » 64,982 »
4. Ferraresi Apostolo . . . . . . » 63,457 »
5. Kliner Giovanni . . . . . . » 61,550 »
6. Facchetti Giovanni Battista . . . . » 61,390 »
7. Bellei Silvio . . . . » 60,324 »
8. Calebich Raoul . . . . . . » 60,218 »
9. Landi Adriano . . . . . . » 59,427 »
10. Cavalli Silvio Emilio . . . . . » 59,279 »
11. Negrini Paolo . . . . » 59,257 »
12. Omodei Gianni . . . . . . » 58,522 »
13. Battistel Maria Giovanna . . . . » 57,505 »
14. Peduzzi Enzo . . . . » 56,026 »
15. Roncali Battista . . . . . . » 55,935 »
16. Rubino Piero Luigi . . . . . . » 55,900 »
17. Rizzo Giovanni . . . . . . » 55,792 »
18. Morè Terenzio Umberto . . . . » 54,265 »
19. Lazzaroni Fausto Walter . . . . » 53,552 »
20. Lancetti Francesco . . . . . » 53,186 »
21. Madureri Nello . . . . . . » 53,151 »
22. Jacovini G. Carlo . . . . . . » 52,080 »
23. Della Torre Carlo Marcello . . . punti 51,865 su 120
24. Colpi Francesco . . . . . . » 51,849 »
25. Bonfà Milano . . . . » 51,586 »
26. Nicoli Luciano . . . . . . » 51,472 »
27. Ragusa Filippo . . . . . . » 51,284 »
28. Riboldi Claudio . . . . . . » 51,084 »
29. Giambra Giuseppe . . . . . . » 50,044 »
30. Maffessoli Mario . . . . . . » 50,000 »
31. Gualtieri Giovanni Umberto . . . » 49,776 »
32. Castegnaro Camillo . . . . . » 49,564 »
33. Adani Pietro Antonio . . . . . » 49,444 »
34. Costa Carlo . . . . » 49,130 »
35. Cambarini Giorgio . . . . . » 48,761 »
36. Barsacchi Roberto . . . . . » 48,700 »
37. Pinelli Pietro . . . . » 48,424 »
38. Valzelli Battista . . . . . . » 48,245 »
39. De Stefani Carlo . . . . . . » 48,000 »
40. Mattei Renzo . . . . » 47,148 »

2. — Con separato decreto sarà provveduto alla dichiarazione dei vincitori.

3. — Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e, nel Foglio annunzi legali della provincia di Brescia, nonchè pubblicato, per otto giorni consecutivi, agli albi di questo Ufficio, ed agli albi dei Comuni interessati.

Brescia, addì 4 febbraio 1966

Il medico provinciale: RAFFO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto pari numero e data con cui è stata approvata la graduatoria dei quaranta candidati idonei per gli otto posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1964;

Tenuto presente l'ordine di graduatoria dei candidati idonei e l'ordine preferenziale in cui le condotte sono state elencate da ciascuno di essi;

Dato atto che l'applicazione delle norme sulla precedenza a parità di merito è avvenuta con il precedente citato decreto;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1954, n. 854;

Visto l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, sostitutivo del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I seguenti candidati sono dichiarati, secondo l'ordine di graduatoria e di preferenza, vincitori della condotta medica a fianco di ciascuno indicata:

1) numero di graduatoria 1 Tenchini Ugo, punti 66,297: condotta di Nave-Caino;

2) numero di graduatoria 2 Pezzola Bortolo Giuliano, punti 65,512: condotta di Pompiano-Corzano;

3) numero di graduatoria 3 De Giuli G. Carlo, punti 64,982: condotta di Barbariga-Pompiano;

4) numero di graduatoria 4 Ferraresi Apostolo, punti 63,457: condotta di Acquafredda;

5) numero di graduatoria 6 Facchetti Giovanni B., punti 61,390: condotta di Tremosine;

6) numero di graduatoria 7 Bellei Silvio, punti 60,324: condotta di Temù;

7) numero di graduatoria 8 Calebich Raoul, punti 60,218: condotta di Zone;

8) numero di graduatoria 9 Landi Adriano, punti 59,427: condotta di Tignale.

2. — Il concorrente dott. Kliner Giovanni, pur essendo al quinto posto della graduatoria, non riceve alcuna assegnazione poichè l'unica condotta da lui indicata è stata già assegnata a coloro che lo precedevano in graduatoria.

3. — Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e pubblicato nel Foglio annunzi legali della provincia di Brescia, nonchè, per otto giorni consecutivi, agli albi di questo Ufficio, ed agli albi dei Comuni interessati.

Brescia, addì 4 febbraio 1966

Il medico provinciale: RAFFO

(1516)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI VENEZIA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Venezia

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3739 del 24 settembre 1963, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti in provincia di Venezia al 30 novembre 1962;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso predetto;

Riconosciuta la regolarità delle operazoni della predetta Commissione;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica del 10 giugno 1955, n. 854, nonchè l'art. 5 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Vista la legge 23 ottobre 1963, n. 2211;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nel concorso specificato in premessa:

1. Zampolla Angelo	punti	60,399
2. Bortolotto Fulvio	»	59,891
3. Spagnol Aldo	»	59,265
4. Vidotti Gianfranco	»	58,039
5. Carlotti Giancarlo	»	53,885
6. D'Amanzo Antonio	»	52,911
7. Spinello Giocondo	»	49,776
8. Modonese Giustiniano	»	48,370
9. Pagotto Elia	»	45,868

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio, della Prefettura di Venezia e dei Comuni interessati.

Venezia, addì 3 febbraio 1966

Il medico provinciale: CANALIS

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 724 di pari data, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati idonei al concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1962;

Tenuto presente l'ordine di preferenza delle sedi indicate dai concorrenti nelle domande di partecipazione al concorso;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Sono dichiarati vincitori del concorso per le condotte a fianco di ciascuno di essi indicate i seguenti candidati:

1) Zampolla Angelo: Cavarzere 5ª;
2) Bortolotto Fulvio: Venezia-Marghera 2ª;
3) Spagnol Aldo: Venezia - 7° Circondario;
4) Vidotti Gianfranco: Chioggia 1ª;
5) Carlotti Giancarlo: Chioggia 6ª;
6) D'Amanzo Antonio: Cona 2ª.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura di Venezia, dell'Ufficio del medico provinciale e dei Comuni interessati.

Venezia, addì 3 febbraio 1966

Il medico provinciale: CANALIS

(1403)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BERGAMO

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Bergamo

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il precedente decreto n. 527 del 20 marzo 1964, con il quale veniva bandito il pubblico concorso per il conferimento di undici posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Bergamo al 30 novembre 1963;

Visto il proprio decreto n. 3005 in data 14 settembre 1965, con il quale veniva depennata dalle condotte a concorso la condotta ostetrica di Parzanica;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso e la graduatoria di merito da essa formulata;

Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e gli articoli 23 e 55 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle province, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Considerato che il concorso predetto si è svolto nei modi prescritti dalle vigenti norme di legge;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito delle concorrenti risultate idonee al concorso di cui alle premesse:

1. Bendotti Egle	punti	66,864	su 120
2. Gualini Maria Camilla	»	65,830	»
3. Riva Lucia	»	65,659	»
4. Zendri Lina	»	64,043	»
5. Bettoni Carolina	»	63,541	»
6. Chiappini Celeste	»	62,225	»
7. Bellini Teresina	»	59,468	»
8. Ghidotti Maria	»	58,890	»
9. Agazzi Gemma	»	58,059	»
10. Toccagni Teresa	»	57,520	»
11. Picciafuochi Isolina	»	56,404	»
12. Caravaggi Santina	»	55,830	»
13. Vitali Angiola	»	55,675	»
14. Brolis Rita Giulia	»	54,190	»
15. Mutti Elisa	»	53,412	»
16. Gaiardi Alessandrina	»	52,827	»
17. Rebuzzi Anna	»	51,305	»
18. Patrini Savina	»	45,504	»
19. Galli Caterina	»	44,640	»

Il presente decreto verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Rrepubblica e nel Foglio annunzi legali della provincia e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio del medico provinciale e dei comuni interessati.

Bergamo, addì 2 febbraio 1966

Il medico provinciale: SUSANNA

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto pari data e numero, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito delle candidate risultate idonee al concorso per il conferimento di undici posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Bergamo al 30 novembre 1963;

Viste le domande delle candidate e la indicazione, in ordine di preferenza, delle sedi alle quali aspirano ;

Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e gli articoli 23 e 55 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle province approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Atteso di non potere procedere all'assegnazione della condotta di Parzanica già depennata con decreto n. 3005 in data 14 settembre 1965;

Decreta:

Le seguenti candidate, comprese nella graduatoria di merito di cui alle premesse, sono dichiarate vincitrici della condotta ostetrica a fianco di ciascuna di esse:

1) Bendotti Egle: Villa D'Almè, consorziata con Almè;
2) Gualini Maria Camilla: Bolgare;
3) Riva Lucia: Martiengo;
4) Zendri Lina: Bariano;
5) Bettoni Carolina: Alzano Lombardo;
6) Chiappini Celeste: Mozzanica;
7) Bellini Teresina: Ardesio;
8) Ghidotti Maria: Barbata, consorziata con Isso;
9) Agazzi Gemma: Olmo al Brembo, consorziata con Piazzolo, Piazzatorre, Mezzoldo;
10) Toccagni Teresa: Dossena.

Il presente decreto verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della provincia e pubblicato all'Albo pretorio dell'Ufficio del medico provinciale e dei comuni interessati.

Bergamo, addì 2 febbraio 1966

(1551) *Il medico provinciale:* SUSANNA

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI LATINA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Latina.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1148 del 13 marzo 1965, con il quale è stato indetto pubblico concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti in provincia di Latina al 30 novembre 1964;

Attesa la necessità di provvedere alla nomina della Commissione esaminatrice;

Visto l'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto l'art. 44 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Viste le designazioni del Ministero della sanità e del prefetto di Latina, nonchè la proposta dell'Ordine provinciale dei medici di Latina e dei Comuni interessati;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso indicato in premessa e costituita come appresso:

Presidente:

Camponi dott. Mario, ispettore generale amministrativo del Ministero della sanità.

Componenti:

Lanna dott. Pietro, ispettore generale medico del Ministero della sanità, titolare dell'Ufficio del medico provinciale di Frosinone;

Fossati prof. Leonardo, direttore dell'Istituto di semeiotica chirurgica dell'Università di Bologna;

Zaccagnini dott. Pio, primario medico dell'Ospedale civile di Latina;

Barbato dott. Angelo, direttore di sezione della prefettura di Latina;

De Mattheis prof. Romano, medico condotto del comune di Napoli;

Segretario:

Santoriello dott. Vincenzo, consigliere di 2ª classe del Ministero della sanità.

La Commissione giudicatrice inizierà i lavori non prima di un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Latina.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nonchè, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura di Latina e dei Comuni interessati.

Latina, addì 5 febbraio 1966

(1515) *Il medico provinciale:* MELE

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SASSARI

Graduatoria generale del concorso al posto di ufficiale sanitario del comune di Tempio Pausania

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 442/15.14/MP, del 27 gennaio 1965, con il quale veniva bandito un pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento del posto di ufficiale sanitario del comune di Tempio Pausania;

Visto il proprio decreto n. 4717/15.14/MP, del 15 ottobre 1965, con il quale veniva costituita la Commissione giudicatrice del concorso;

Visti i verbali della Commissione anzidetta;

Ritenuto che detta Commissione ha proceduto all'espletamento del concorso ed alla formulazione della graduatoria degli idonei, in conformità alle vigenti disposizioni di legge e delle relative istruzioni ministeriali;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei partecipanti al concorso per titoli ed esami al posto di ufficiale sanitario del comune di Tempio Pausania:

Sanna dott. Comita . . . . . punti 130,05 su 120

Il presente decreto verrà pubblicato nei modi e termini previsti dalla legge.

Sassari, addì 2 febbraio 1966

Il medico provinciale: FADDA

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il prorio decreto n. 569/15.14/MP, in data 2 febbraio 1966, con il quale viene approvata la graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei al concorso per il posto di ufficiale sanitario del comune di Tempio Pausania;

Viste le domande prodotte dai concorrenti;

Viste le disposizioni contenute negli articoli 24 e seguenti del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il vigente testo unico delle leggi sanitarie;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Sanna Comita, è nominato ufficiale sanitario del comune di Tempio Pausania.

Al predetto sanitario vengono assegnati quindici giorni di tempo per assumere servizio; decorso inutilmente detto termine, sarà considerato rinunciatario.

Il presente decreto verrà pubblicato nei modi e termini previsti dalla legge.

Sassari, addì 2 febbraio 1966

Il medico provinciale: FADDA

(1402)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ALESSANDRIA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Alessandria.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3026 in data 25 maggio 1965, con il quale è stato indetto il pubblico concorso per posti a condotte mediche vacanti nella provincia di Alessandria alla data del 30 novembre 1964;

Visto l'art. 44 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto l'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;
Viste le segnalazioni dell'Ordine provinciale dei medici ai fini della nomina di uno dei due docenti universitari, di ruolo o fuori ruolo, dei quali uno di clinica o patologia medica e l'altro di clinica o patologia chirurgica ovvero primari di ospedale di almeno cento letti di cui alla lettera *B* del citato art. 44 modificato dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Viste le terne proposte, ai sensi del già menzionato art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854 e del citato art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, dai Comuni interessati;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso di cui alle premesse è costituita come appresso:

Presidente:
Olivotti dott. Sergio, ispettore generale amministrativo del Ministero della sanità.

Componenti:
Battaglia dott. Giuseppe, direttore di sezione dell'Amministrazione civile dell'interno;
Labombarda dott. Vincenzo, medico provinciale capo;
Mortara prof. dott. Marcello, primario medico;
Tomassini prof. Igino, primario chirurgo;
Goria, dott. Giovanni, medico condotto.

Segretario:
Avico dott. Annibale, funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità.

Le prove d'esame si svolgeranno presso l'Ospedale civile di Alessandria e avranno inizio non prima di un mese della data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura, dell'Ufficio del medico provinciale e dei Comuni interessati.

Alessandria, addì 9 febbraio 1966

Il medico provinciale: SIRCANA

(1674)

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Alessandria.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 742 in data 25 marzo 1963, con il quale vennero messe a concorso le condotte ostetriche vacanti in provincia di Alessandria alla data del 30 novembre 1962;
Visto il proprio decreto n. 3656 in data 25 novembre 1965, con il quale è stata approvata la graduatoria delle candidate al concorso suddetto;
Viste le domande delle candidate con l'indicazione delle sedi richieste nell'ordine di preferenza;
Considerato che la vincitrice della condotta ostetrica di Bassignana-Rivarone-Pietramarazzi-Montecastello (Consorzio) ha rinunziato alla condotta ad essa assegnata;
Ritenuto che deve procedersi alla assegnazione della sede stessa alla candidata che segue in graduatoria, tenendo conto dell'ordine preferenziale indicato dalla candidate nelle domande di ammissione al concorso;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

La seguente candidata risultata idonea al concorso di cui in premessa, è dichiarata vincitrice della condotta ostetrica a fianco indicata:

Canali Edvige Matilde: Bassignana-Rivarone-Pietramarazzi-Montecastello (Consorzio).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia, nel Bollettino atti ufficiali della Prefettura e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura, dell'Ufficio del medico provinciale e dei Comuni interessati.

Alessandria, addì 12 febbraio 1966

Il medico provinciale: SIRCANA

(1673)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI CATANZARO

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Catanzaro.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2357 del 18 settembre 1965, con il quale è stata approvata la graduatoria generale dei candidati dichiarati idonei del concorso a posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Catanzaro al 30 novembre 1963;
Visto il proprio decreto n. 2657 del 18 ottobre 1965, con il quale è stata approvata la variante alla graduatoria dei candidati dichiarati vincitori al concorso di cui sopra;
Vista la lettera n. 1638 del 16 dicembre 1965 del presidente del Consorzio della condotta veterinaria di Cerenzia e uniti, con la quale il dott. Francesco Mammone, vincitore della condotta stessa, è stato dichiarato decaduto dal posto per tacita rinuncia;
Visti gli atti di ufficio dai quali risulta che i veterinari dott. Giovanni Mazzuca, dott. Francesco Mazzeo e dott. Mario Nicola Villella, classificati nell'ordine dopo il suddetto dott. Mammone, appositamente interpellati, hanno rinunciato all'assegnazione della predetta condotta;
Considerato che il dott. Giuseppe Maria Giofrè, classificatosi all'undicesimo posto dopo il dott. Villella, ha dichiarato di accettare l'assegnazione della condotta di cui sopra;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
Visti gli articoli 55 e 56 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Giuseppe Maria Giofrè è dichiarato vincitore della condotta veterinaria di Cerenzia, Caccuri e Castelsilano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio, all'albo pretorio della prefettura di Catanzaro ed a quello dei Comuni interessati.

Catanzaro, addì 5 febbraio 1966

Il veterinario provinciale: BENIMEO

(1676)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.